

REDATTA SCHEDA PER CASELLARIO
Addi _____

N. 4/2020 Reg. Gen.
N. 3148/2015 Not. Reato
N. 22/2020 Sent.

FOGLIO NOTIZIE
Redatto il _____
Inviato il _____
Campione Penale N° _____

Estratto Esecutivo
- Procura Generale ROMA
- Proc.Rep. c/o Trib. _____
- Corte Assise _____
- Uff. Ademp. Esec.Trib/GIP _____

2^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Settembre in Roma

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori:

1. Dott.	Gianfranco GAROFALO	Presidente	
2. Dott.	Silverio TAFURO	Consigliere	
3. Sig.	Lucio SERATA	}	
4. Sigra	Barbara GUAGNELLI SCANZANI	}	
5. Sig.ra	Antonella SULPIZI	}	Giudici
6. Sig.	Alfredo BOISON	}	popolari
7. Sig.ra	Valentina RACCUINI	}	
8. Sig.ra	Emanuela PANDOLFI	}	

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale in grado d'appello

C O N T R O

- 1) **CIONTOLI Antonio**, n. a Caserta l'11/03/1968-
Difeso dall'Avv. Andrea Mioli del Foro di Civitavecchia e
Avv. Pietro Messina del Foro di Civitavecchia

LIBERO PRESENTE

- 2) **CIONTOLI Federico**, n. a Roma il 26/01/1992-
Difeso dall'Avv. Andrea Miroli del Foro di Civitavecchia e
Avv. Domenico Ciruzzi del Foro di Napoli

LIBERO ASSENTE

- 3) **CIONTOLI Martina**, n. a Roma il 29/07/1995-
Difesa dall'Avv. Andrea Miroli del Foro di Civitavecchia e
Avv. Pietro Messina del Foro di Civitavecchia

LIBERA ASSENTE

- 4) **PEZZILLO Maria**, n. a Caserta il 10/05/1968-
Difesa dall'Avv. Andrea Miroli del Foro di Civitavecchia e
Avv. Pietro Messina del Foro di Civitavecchia

LIBERA ASSENTE

Tutti gli imputati sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrea Miroli, in Via Zara n. 4 – Civitavecchia (RM)

PARTI CIVILI:

- 1) **VANNINI Valerio**, n. a Roma il 12/10/1959 - PRESENTE
Rappresentato dall'Avv. Mauro De Carolis del Foro di Civitavecchia -
PRESENTE
- 2) **CONTE Marina**, n. a Bracciano (RM) il 15/04/1964- PRESENTE
Rappresentata dall'Avv. Celestino Gnazi del Foro di Civitavecchia –
PRESENTE
- 3) **FAUSTI Gina**, n. a Bracciano (RM) il 14/07/1937- ASSENTE
Rappresentata dall'Avv. Enza Intocchia del Foro di Civitavecchia –
Assente , sostituita dall'Avv. Mauro De Carolis
- 4) **CARLINI Roberto**, n. a Roma (RM) il 22/06/1956 – PRESENTE
Rappresentato dall'Avv. Celestino Gnazi del Foro di Civitavecchia –
PRESENTE
- 5) **CONTE Anna**, n. a Bracciano (RM) l'8/04/1959 – PRESENTE
Rappresentata dall'Avv. Franco Coppi del Foro di Roma – PRESENTE
- 6) **CARLINI Alessandro**, n. a Bracciano (RM) il 15/08/1980 – ASSENTE
Rappresentata dall'Avv. Alessandro Gnazi del Foro di Civitavecchia -
PRESENTE

IMPUTATI

Ciontoli Antonio, Ciontoli Federico, Ciontoli Martina, Pezzillo Maria:

a) Del reato di cui agli artt. 110, 575 c.p., perchè, in data 17/05/2015, all'interno dell'abitazione sita in Ladispoli, Via Alcide De Gasperi n. 19 nella loro disponibilità dopo che Ciontoli Antonio alla presenza di Ciontoli Martina, fidanzata del Vannini Marco, alle ore 23,15, simulando uno scherzo e ritenendo erroneamente che la pistola semiautomatica Beretta calibro 9-380, numero di matricola H12326Y, legalmente detenuta, fosse priva di munizionamento e quindi scarica, "scarrellando" e premendo il grilletto in direzione del Vannini, ospite presso l'abitazione, aveva esploso colposamente un colpo d'arma da fuoco attingendo il giovane a livello della faccia esterna del terzo medio del braccio destro e poi il cuore, in concorso tra loro, ritardavano i soccorsi e fornivano agli operatori del 118 e al personale paramedico, informazioni false e fuorvianti, così cagionando, accettandone il rischio, il decesso del Vannini che avveniva alle ore 03,10 del 18/05/2015 a causa di anemia acuta meta emorragica conseguente alle suindicate lesioni;

in particolare:

- alle ore 23,41 Ciontoli Federico chiamava il 118 affermando che un ragazzo si era sentito male, si era spaventato e non respirava più; non fornendo dettagli sull'accaduto, passava il telefono alla madre Pezzillo Maria, la quale, dopo aver riferito che il Vannini stava facendo il bagno nella vasca, annullava la richiesta di intervento, asserendo che, come comunicatole frattanto dai coindagati, il ragazzo si era ripreso e non necessitava più di soccorso;

- alle ore 00,06 Antonio Ciontoli, mentre Vannini Marco emetteva fortissime grida di dolore, chiamava il 118 affermando che il ragazzo aveva avuto un infortunio nella vasca e si era ferito con un pettine a punta che gli aveva procurato "un buchino" sul braccio a causa del quale "era andato in panico";

- giunta in loco alle ore 00,23 l'ambulanza sprovvista di medico a bordo, tutti riferivano all'infermiera dapprima che il giovane aveva avuto un malore a seguito di una discussione, poi che dopo detta discussione si era ferito accidentalmente in bagno con la punta di un pettine, così inducendo il personale paramedico a trattenersi per quindici minuti circa presso l'abitazione al fine di raccogliere informazioni in ordine alla causa della lesione riportata, atteso che il giovane si presentava confuso ed agitato e non era in grado di interloquire;

- alle ore 00,45 giunto il Vannini presso il PIT di Ladispoli in stato comatoso, con agitazione psicomotoria e fase allucinatoria, Ciontoli Antonio riferiva al medico di guardia che il ragazzo era stato colpito da un colpo d'arma da fuoco invitandolo a falsificare il referto omettendo di specificare la causa

della lesione, il medico chiedeva allora l'intervento dell'elisoccorso che giungeva presso il PIT di Ladispoli al fine di trasportare presso il policlinico Gemelli il paziente, che però, introdotto nel mezzo, subiva un peggioramento che induceva gli operatori ad atterrare per praticare una lunga manovra di rianimazione polmonare cardio polmonare, che non riusciva a scongiurare il decesso del Vannini alle ore 03,10 del 18/05/2015 .
In Ladispoli il 18/05/2015

Ciontoli Antonio:

- b) Del reato di cui all'art. 20 L. 110/75, perché detenendo, all'interno di una scarpiera, la pistola semiautomatica Beretta calibro 9-380, con un numero di matricola H12326Y, ometteva di assicurare la custodia dell'arma con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.
In Ladispoli, il 17/05/2015

Decidendo a seguito di annullamento con rinvio della sentenza pronunciata il 29/01/2019 dalla Corte di Assise di Appello di Roma, Sezione 1[^], deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza del 07/02/2020 e in riforma parziale della sentenza emessa dalla 1[^] Sezione della Corte di Assise di Roma in data 18/04/2018

CONCLUSIONI

Il Procuratore Generale conclude dichiarando la responsabilità di Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo responsabili del delitto di omicidio volontario in concorso con Antonio Ciontoli con condanna a ciascuno di anni quattordici di reclusione, ritenute le già concesse attenuanti generiche.

Chiede inoltre in via subordinata di ritenere i predetti imputati responsabili in concorso anomalo ex art. 116 cp con Antonio Ciontoli e condannarli alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione.

Chiede per Antonio Ciontoli la conferma della pena di anni quattordici di reclusione per omicidio volontario.

Chiede per tutti gli imputati la condanna alle pene accessorie come per legge.

I difensori delle parti civili di Valerio Vannini, Gina Fausti e Alessandro Carlini concludono riportandosi alle conclusioni scritte.

L'Avv. Celestino Gnazi, rappresentante le parti civili Marina Conte e Roberto Carlini insiste sulla responsabilità degli imputati e si riporta alle conclusioni scritte.

L'Avv. Franco Coppi, rappresentante la parte civile Anna Conte chiede che venga confermata la sentenza della Corte di Assise di Roma del

18/04/2018. Chiede l'accoglimento dell'appello del Procuratore Generale e si riporta alle conclusioni scritte.

L'Avv. A. Mioli chiede che Antonio Ciontoli non venga condannato per omicidio volontario; derubricazione nel reato di omicidio colposo con la colpa cosciente. Chiede l'assoluzione dei familiari o in subordine condanna per omissione di soccorso o, in estremo subordine, sussistenza del favoreggiamento.

Esclusione dell'art. 116 cp.

L'Avv. P. Messina si riporta alle conclusioni illustrate dal collega Avv. Mioli.

L'Avv. D. Ciruzzi chiede che Federico Ciontoli venga assolto per non aver commesso il fatto, con le subordinate contenute nei motivi aggiunti ai quali si riporta e alla memoria depositata.

Con sentenza emessa in data 18 aprile 2018, la I Sezione della Corte di Assise di Roma, al termine del celebrato dibattimento, affermava la responsabilità di CIONTOLI Antonio in ordine ai reati a lui ascritti ai capi a) art.110 e 575 c.p., sotto il profilo del dolo eventuale, in concorso con i figli, CIONTOLI Federico e CIONTOLI Martina, e la moglie, PEZZILLO Maria, in danno di VANNINI Marco, commesso in Ladispoli il 18.5.2015, nonché il solo CIONTOLI Antonio, anche per il reato di cui al capo b) art.20 L.110/75, in Ladispoli il 17.5.2015, e concesse le attenuanti generiche di cui all'art.62bis c.p. lo condannava per il reato contestato al capo a) alla pena di anni quattordici di reclusione (pena base anni 21 ridotta per le generiche) e per la contravvenzione di cui al capo b) alla pena di mesi due di arresto ed euro 300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante la pena.

La Corte riteneva colposa la prima fase della condotta consistita nell'aver esploso un colpo di arma da sparo (quella di cui al capo sub b), e dolosa la seconda fase, sotto il profilo del dolo eventuale, inteso, dopo la sentenza della Cassazione sul caso Thyssen-Krupp, come determinazione ad agire comunque anche a costo di causare l'evento lesivo per il caso in cui si verifici, aderendo ad esso e ciò senza utilizzare volutamente la c.d. formula di Franck.

In base a detta pronuncia occorre accertare la condotta quanto più possibile aderente agli elementi di fatto, con la conseguenza che quanto più la condotta si fosse allontanata da quello che ci si sarebbe aspettati nel caso concreto, tanto più sarebbe stata evidente l'accettazione degli effetti collaterali.

In base a questo esame la Corte di Assise riteneva che la condotta materiale di Antonio Ciontoli fosse connotata da 5 elementi indicativi per la prima fase dell'esplosione del colpo, elementi che si aggiungevano ai ben 9 elementi indicativi della seconda fase e cioè il voluto ritardo nella prestazione dei



soccorsi necessari, prevalendo i propri interessi personali sulle conseguenze del suo agire nonostante la previsione dell'evento.

Con la medesima pronunzia la Corte dichiarava CIONTOLI Federico, CIONTOLI Martina e PEZZILLO Maria responsabili del delitto di cui all'art.589 c.p., così riqualificati i fatti loro originariamente ascritti al capo a), e concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche, li condannava ciascuno alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarandoli interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Osservava la Corte che, nonostante l'indicazione di tutte le possibili fonti di conoscenza sul reale accadimento del fatto e delle condizioni di salute del Vannini, pur avendo volutamente omesso di chiamare i soccorsi ma soprattutto di dire quella verità che lo avrebbe potuto salvare, si poteva configurare a loro carico solamente l'omicidio colposo per violazione di un obbligo di garanzia, sorto nel momento in cui il Vannini era stato attinto da un colpo di pistola.

La Corte condannava altresì tutti gli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi nella separata sede civile e alla rifusione delle spese da queste sostenute, assegnando alle sole parti civili CONTE Marina e VANNINI Valerio una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 200.000,00 ciascuno.

Assolveva GIORGINI Viola dal reato di cui all'art.593, 2° e 3° c., c.p., a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Ordinava la confisca e distruzione di quanto in sequestro fatta eccezione per le armi e munizioni di cui disponeva la trasmissione alla Direzione di Artiglieria competente per territorio.

L'affermazione di responsabilità degli imputati seguiva ad una complessa istruttoria, comprensiva anche di una perizia collegiale, che accertava la

indubbia sussistenza del nesso di causalità tra l'esplosione del colpo d'arma da fuoco, la condotta omissiva e menzognera tenuta successivamente e la morte del ragazzo (elevata, alta probabilità logica di salvarsi).

A seguito di appello interposto dal P.M. di Civitavecchia sulle considerazioni che:

- Martina Ciontoli doveva essere ritenuta presente al ferimento del Vannini;
- tutti quanti avevano posto in essere numerose condotte omissive ed attive dirette a collaborare con il padre anche successivamente all'evento che, quindi, avevano condiviso nell'intento di salvaguardare il padre;
- anche la Giorgini era perfettamente consapevole;

e dalle parti civili (vedi memoria parti civili Conte e Carlini dove si fa riferimento al fatto che: la prima intercettazione ambientale si colloca dalle ore 16,30 alle ore 20,30 del 18.5.2015; secondo il Prof. Gaudio, Marco Vannini aveva perso un litro e mezzo/due di sangue) e degli imputati, la Corte di Assise di Appello di Roma, Sezione I[^], in riforma dell'impugnata sentenza, con sentenza pronunciata il 29.1.2019, riqualificava l'originaria imputazione ascritta al capo a) della rubrica al Ciontoli Antonio in quella di cui agli artt.589 e 61 n.3 c.p. e ritenuta l'equivalenza delle già concesse attenuanti generiche di cui all'art.62bis c.p., lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione, revocando tutte le pene accessorie applicate agli imputati condannati, poiché compatibili solo con il reato doloso, confermando nel resto l'impugnata sentenza, assumendo di non potere incidere sulle già concesse attenuanti generiche poiché non fatte oggetto di appello. Dichiarava il giudicato per quanto attiene al reato contravvenzionale non essendo stato impugnato dal P.M.

L'assoluzione della Giorgini veniva confermata su richiesta del P.G di udienza.

Il mutamento dell'imputazione era dovuta alla convinzione da parte della Corte di secondo grado che nel fatto omicidiario ascritto al Ciontoli non potesse

ravvisarsi l'elemento del c.d. dolo eventuale, sotto il profilo dell'accettazione del rischio morte del Vannini a seguito del ritardo nei soccorsi, ma bensì quello della c.d. colpa cosciente nel senso di una possibilità del verificarsi di un evento più grave quale il decesso nella convinzione che lo stesso non si sarebbe verificato. E ciò perché, secondo i giudici dell'appello, l'evento morte sarebbe stato ancora più controproducente del semplice ferimento in termini pregiudizievoli per il lavoro. Riteneva che nel dubbio tra la sussistenza del dolo eventuale o della colpa cosciente dovesse trovare applicazione il principio del favor rei.

L'affermazione di responsabilità per colpa (cosciente) di Antonio Ciontoli recava come conseguenza necessaria anche la responsabilità per sola colpa dei familiari.

Avverso detta pronunzia proponeva ricorso il Procuratore Generale, deducendo: 1) carenza di motivazione rafforzata quanto alla affermata assenza del dolo eventuale nel Ciontoli Antonio; 2) gli indicatori della sentenza Thyssen non dovevano necessariamente concorrere tutti con lo stesso grado di intensità, trattandosi, invece, di un elenco aperto; 3) serviva comunque una valutazione globale del quadro indiziario complessivo; 4) andava valutata la distanza dei comportamenti tenuti dagli imputati dalla condotta da osservarsi nel caso concreto; 5) la totale assenza di conoscenze in campo medico, per cui non era plausibile l'affermata convinzione negli imputati della non gravità della lesione inferta al Vannini; 6) la durata e ripetizione della condotta illecita e valutazione della condotta successiva all'evento; 7) la probabilità di verificazione dell'evento; 8) la difficoltà di applicazione della c.d. formula di Frank non potendosi esperire in modo affidabile e concludente il relativo dato controfattuale; 9) i soli due elementi che secondo la Corte di Appello avevano fatto propendere per la colpa cosciente e non per il dolo eventuale e cioè il fine della condotta e la sua compatibilità con gli eventi collaterali e le conseguenze

negative o lesive per l'agente in caso di verifica dell'evento non erano stati correttamente interpretati e non bastavano ad elidere tutti gli altri elementi; 10) possibilità di rivedere il giudizio sulle attenuanti una volta modificato il capo di imputazione da doloso a colposo fermo restando il divieto di reformatio in peius sulla pena inflitta in primo grado; 11) contestazione anche del giudizio di bilanciamento delle dette attenuanti; 12) le considerazioni svolte per il Ciontoli in tema di dolo eventuale sarebbero dovute valere per gli altri tre imputati essendo stato il loro apporto causale determinante per il verificarsi dell'evento; 13) in particolare per Martina, la teste Salis aveva dichiarato che la prova scientifica non escludeva che potesse essere presente al momento dello sparo; 14) tutti avevano deciso deliberatamente di sostenere l'operato del Ciontoli Antonio contribuendo a fornirgli il supporto necessario. In subordine, chiedeva riconoscersi l'aggravante di cui all'art.61 n.3 c.p.

A seguito di ricorso per Cassazione proposto da tutte le parti, la Suprema Corte con sentenza del 7.2.2020, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Roma e dalle parti civili, annullava con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma, la sentenza per un nuovo giudizio sul tema dell'elemento soggettivo in capo a tutti gli imputati che avevano parte all'omicidio di Marco Vannini anche con riferimento alle già concesse attenuanti generiche di cui all'art.62bis c.p., rigettando tutti gli altri ricorsi.

Secondo la Corte di legittimità le due sentenze di merito si erano soffermate troppo sulla valutazione dell'elemento soggettivo di Antonio Ciontoli senza approfondire il tema del nesso di causalità tra la condotta tenuta dopo il ferimento colposo e la morte di Marco Vannini.

Vi erano state, infatti, anche condotte attive.



Contraddittoria veniva ritenuta la sentenza di primo grado che passava da una posizione di garanzia all'obbligo di attivarsi di cui all'art.593 c.p., escluso a ragione dalla Corte di Appello, seppure con una motivazione non condivisibile, perché il ferito venne "trovato" nell'accezione oggi accolta dalla Suprema Corte e tale giudizio valeva anche per il Ciontoli Antonio, partendo dalla considerazione che il colpo di pistola venne esploso accidentalmente e senza volontà di ferire, per cui non venne in rilievo un mero obbligo di soccorso ma un obbligo di protezione derivante da una posizione di garanzia, per cui non poteva essere ravvisata la responsabilità sul principio generale del *neminem ledere*, così come ritenuto dalla Corte di secondo grado.

Tutti avevano preso parte alla gestione delle conseguenze dell'incidente, assumendosi in tal modo un dovere di protezione e quindi un obbligo di impedire conseguenze dannose. Rammentava la Suprema Corte come fosse ravvisabile una posizione di garanzia in presenza di determinate condizioni: a) l'esistenza di un bene giuridico che necessita di protezione; b) l'esistenza di una fonte giuridica che abbia la finalità di tutelarlo c) che l'obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate, d) che queste siano dotate di poteri atti di impedire la lesione del bene garantito.

Secondo la Cassazione vi era stata da parte della Corte di secondo grado una errata interpretazione della sentenza Thyssen-Krupp il cui fondamento era da ravvisarsi nell'art.43 c.p., inteso come rappresentazione e volontà dell'evento, consapevole e ponderata adesione all'evento, quindi non più accettazione del rischio ma dell'evento stesso, rimettendo tutto all'accertamento e cioè alla ricostruzione indiziaria dell'elemento soggettivo. Su questo punto la Corte di Appello era incorsa in un altro difetto di motivazione perché i vari indicatori elencati nella sentenza Thyssen-Krupp dovevano considerarsi come solo alcuni tra quelli possibili.



Doveva ritenersi manifestamente illogica l'affermazione che il Ciontoli avrebbe agito per evitare conseguenze dannose sul piano lavorativo e l'eventuale evento morte avrebbe comportato per lui e per i familiari conseguenze più dannose. Vi era un fatto non più occultabile e cioè il ferimento con la sua arma e ciò sia che Marco Vannini sopravvivesse o che morisse. Se non fosse morto avrebbe potuto raccontare come il fatto si era verificato e la sua morte, invece, avrebbe reso più disagiata l'accertamento delle responsabilità sostanziandosi in una soppressione di una fonte di prova. Non vi sarebbero state le informazioni necessarie alla compiuta ricostruzione in punto di profili di responsabilità. Sopravvissuto o meno il ferito, l'accertamento sarebbe stato inevitabile e avrebbe potuto contare del contributo di conoscenze della vittima. Il rivolgere la richiesta al dott. Matera da parte del Ciontoli Antonio era necessaria perché, morendo Marco, lui era l'unico a parte i familiari a costituire una fonte di prova dell'accaduto. Se il Ciontoli Antonio avesse agito come sostenuto dalla Corte di Appello con chiara rappresentazione dell'evento (non poteva non rappresentarsi) si doveva escludere il comportamento impulsivo per l'esistenza, invece, di uno spazio di tempo per ponderare le conseguenze della condotta assunta. Ulteriore contraddittorietà ravvisata dalla Cassazione nella motivazione del giudice di secondo grado consisteva nell'affermazione che il Ciontoli Antonio non era così esperto di armi da fuoco e delle lesioni da esse causabili ed allora come poteva fondatamente ritenere che l'evento non si sarebbe verificato? Su quali aspetti di oggettiva serietà avrebbe potuto fare affidamento per far sì che la speranza potesse strutturarsi in una convinzione di buona fede che la morte non si sarebbe verificata? Anche il comportamento successivo (mendacio al P.M.) era da ritenere assolutamente in continuità con tutta la condotta e rafforzava la sussistenza del dolo eventuale. Veniva censurato, inoltre, un errato utilizzo della formula di Franck perché non ha consistenza logica l'assunto secondo cui, se avesse avuto certezza della verifica dell'evento, si sarebbe certo trattenuto dalla condotta illecita. Aveva sbagliato la Corte di Appello, comunque, a



ritenere che nell'ipotesi in cui la verifica dell'evento collaterale rappresenti il fallimento del piano si possa escludere che l'agente abbia operato una consapevole opzione accettando egualmente la verifica dell'evento.

Anche se non oggetto di appello non vi era ostacolo, per la Suprema Corte, per rivedere il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche in considerazione che il mutamento del giudizio sulla fattispecie criminosa comporta il venir meno di preclusioni legate all'effetto devolutivo dell'appello.

Le affermazioni utilizzate per sostenere l'affermazione della colpa in luogo del dolo con riguardo agli altri tre imputati non persuadevano la Suprema Corte perché manifestamente illogiche e contraddittorie: occorreva specificare la differenza tra un colpo d'aria e un colpo a salve; tutti gli imputati avevano avuto cognizione che era stato esploso un colpo oltre che per il rumore anche per il rinvenimento del bossolo; non si potevano trascurare le macchie di sangue su Marco, per terra, sui vestiti indossati da taluno di loro e sugli strofinacci, a parte la ricerca effettuata da Federico Ciontoli alla presenza della madre dell'eventuale foro di uscita, unite alle urla di Marco, per cui non si poteva certamente credere al colpo a salve rivelandosi manifestamente illogica e contraddittoria l'affermazione che i tre seppero che si era trattato di un colpo d'aria o a salve ma non ebbero contezza che invece era stato un vero e proprio colpo di pistola.

L'errore in cui era incorso anche il giudice di primo grado poteva essere stato non già il disconoscimento della colpa per Antonio Ciontoli ma l'esclusione del dolo in capo agli altri imputati.

Un ulteriore elemento di consapevolezza del colpo esploso era costituito, poi, sempre secondo la Corte Suprema, dal cambiamento della versione delle cause del ferimento da parte di Antonio Ciontoli a 50 minuti dall'evento che avrebbe dovuto necessariamente portare i tre parenti a chiedersi del perché di tale

cambiamento. La ricostruzione della vicenda non consentiva di poter ritenere che i tre avevano sottovalutato negligenemente la portata della vicenda: ciò era dimostrato dall'attività continuativa posta in essere dai tre in aiuto del padre e soprattutto della sua versione, anche di quella successivamente cambiata. Anche il comportamento di Federico Ciontoli non era immune da censure perché se è vero che aveva deciso di chiamare i soccorsi (25 minuti dopo il fatto), aveva volutamente mentito all'interlocutore del 118 sulle cause ma rappresentando una condizione di Marco abbastanza grave che meritava un pronto intervento, salvo a fare riferimento ad uno scherzo. Quindi né lui né la madre, benchè a conoscenza, riferirono al 118 neanche la versione del colpo d'aria il che non trova collocazione nella categoria delle condotte colpose.

Il comportamento di Martina Ciontoli che aveva risposto alla domanda dell'infermiera Bianchi su che cosa fosse successo di "*non saperne nulla perché non c'era*", secondo la Cassazione andava al di là della reticenza. La presenza di una sola particella nella narice non comportava automaticamente l'esclusione della presenza di Martina Ciontoli al momento dello sparo alla luce dell'intercettazione ambientale e nella mimica descrittiva della condotta di Marco e del padre che era stata liquidata molto semplicisticamente con una giustificazione sullo stato emotivo di quel momento. In ogni caso era arrivata subito in bagno e aveva sentito come tutti dell'accaduto per cui non poteva giustificarsi la sua risposta di non sapere nulla. Anche Federico Ciontoli aveva taciuto allorchè suo padre aveva raccontato all'infermiera Bianchi una serie di cose non vere. Anche la Pezzillo che reggeva le gambe di Marco non aveva risposto alla domanda della Bianchi.

Ricordava poi la Cassazione come non sia configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa. O si ha il concorso di fattori causali indipendenti ovvero si ha concorso nel delitto doloso in cui può trovare spazio comunque l'applicazione dell'art. 116 c.p.

Veniva, quindi, annullata la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio sul tema dell'elemento soggettivo in capo a tutti gli imputati, facendo presente la Cassazione che le condotte di tutti gli imputati per la fase successiva all'esplosione del colpo di pistola erano da ritenersi legate indissolubilmente.

Convocate le parti per l'udienza dell'8 luglio 2020 dinanzi a questa Corte di Assise di Appello, competente alla celebrazione del processo di rinvio, presenti le parti civili personalmente e il solo Federico Ciontoli tra gli imputati, la Corte invitava le stesse a precisare le loro richieste di riapertura parziale dell'istruzione dibattimentale, decidendo all'esito come da separata ordinanza letta in udienza.

Prima di illustrare le dette richieste e le motivazioni adottate dalla Corte appare opportuno evidenziare i limiti del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte.

Si deve ricordare come, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (cfr. Cass. n. 27116 del 22/05/2014).

Tanto premesso occorre soffermarsi sulle richieste formulate dalle parti, sia quelle oggetto delle impugnazioni rivolte alla sentenza di primo grado che quelle formulate con riferimento al giudizio di rinvio.

Originali richieste di riapertura contenute nell'appello alla sentenza di primo grado da parte dei difensori degli imputati: rinnovazione della perizia

medico legale per valutare le condotte dei sanitari circa la mancata diagnosi delle lesioni intratoraciche che hanno condotto all'exitus e sulla scelta di adoperare l'elisoccorso in soggetto che presentava copiose emorragie interne; reale percepibilità da parte di ciascuno dei presenti delle lesioni riportate dal Vannini ovvero della prevedibilità da parte degli stessi di un evento letale a seguito del ferimento fortuito; per quanto riguarda Ciontoli Federico, rinnovazione perizia sulla sussistenza o meno del nesso eziologico e che valuti in maniera disgiunta le singole posizioni

Memoria depositata in data 19 giugno 2020 dalla difesa delle parti civili con cui si chiede di sentire quale teste IMPERATO Cristina e di sentire nuovamente i testi Bianchi e Calisti qualora si ravvisassero contrasti nelle loro dichiarazioni circa chi era presente al momento del loro arrivo e nel momento della visita al Vannini.

Acquisire la perizia effettuata da una società americana di pulizia e trascrizione della telefonata effettuata da Antonio Ciontoli al 118 alle ore 00,06 del 18.5.2020, nella quale viene estrapolata una voce dal fondo prima ritenuta incomprensibile e poi attribuita nei suoi contenuti a Marco Vannini.

Intercettazione ambientale 18.5.2015 nella parte in cui Federico Ciontoli si rivolgeva al padre invitandolo a dire che l'ogiva sembrava una ciste.

Procedersi all'ascolto in aula mediante attrezzatura posta a disposizione dalla stessa parte civile e disporre nuova perizia fonica sulla telefonata al 118 e sull'ambientale di cui sopra (video 1 minuto, 46 secondi circa)

Memorie depositate dalla difesa degli imputati in data 1.7.2020 con riserva di formulare richieste di riapertura dell'istruzione dibattimentale ex art.603 c.p.p.



Memoria con allegati fatta pervenire in cancelleria a mezzo PEC in data 3 luglio 2020 dai difensori della parte civile da cui si evince che nella trascrizione effettuata sempre dalla stessa società risultano presenti sia nel corso della prima che della seconda telefonata al 118 due voci maschili appartenenti a soggetti diversi dagli imputati e, anche in questo caso, si chiede che si proceda a nuova trascrizione

All'udienza dell'8 luglio 2020, preliminarmente, l'Avv. Ciruzzi per Ciontoli Federico chiedeva rigettarsi la richiesta dei media di riprendere le udienze e ciò per tutelare il diritto alla riservatezza, non opponendosi all'eventuale diffusione delle immagini ma solo dopo la definizione del giudizio. A tale richiesta si associava anche l'avv. Mirotti per Ciontoli Antonio. L'Avv. Ciruzzi si opponeva quindi a tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti civili

Si opponeva, in particolare: alla richiesta di audizione dei testi Bianchi e Calisti, già sentiti, e, in caso contrario, chiedeva si procedesse a ricalcolare i tempi di intervento dell'intera procedura; all'audizione della teste Imperato Cristina perché la stessa aveva già reso dichiarazioni a distanza di anni in televisione e non già all'A.G. o alla P.G.

Quindi, l'Avv. Mirotti, a scioglimento della riserva di cui alla memoria depositata, chiedeva di procedere al riascolto in aula della prima telefonata effettuata da Federico Ciontoli al 118 e alla proiezione del comportamento tenuto da Martina Ciontoli nel corso dell'intercettazione audio e video eseguita il 21 maggio 2015; si opponeva infine all'acquisizione delle perizie di parte relative alla nuova trascrizione delle due telefonate effettuate da una società straniera.

Il codifensore Avv. Messina, nell'associarsi alle richieste dell'Avv. Mirotti, si opponeva alle richieste di riapertura formulate dalle parti civili precisando che ove fosse stata ammessa la deposizione quale teste della Imperato Cristina



chiedeva di sentire a teste Aceto Antonio secondo inquilino della palazzina abitata dai Ciontoli. Insisteva per l'audizione quale teste assistita della già imputata Viola Giorgini e precisamente: sulla circostanza delle modalità e del momento del rinvenimento del bossolo da parte di Federico Ciontoli; sulla ricognizione della ferita sul corpo di Marco Vannini che fu opera del padre Antonio Ciontoli e non di Federico; sulla avvenuta pulizia di macchie di sangue; su chi fosse presente alla seconda telefonata effettuata al 118; su chi fosse presente all'arrivo del personale dell'ambulanza, evidenziando che era stata proprio la Giorgini e non Martina Ciontoli a dire alla infermiera Bianchi di non sapere nulla su cosa fosse successo. Se la consapevolezza di Federico in ordine all'esplosione di un colpo d'arma da fuoco era stata raggiunta da questi solo a seguito del rinvenimento del bossolo, chiedeva disporsi perizia medico legale per valutare l'incidenza sul nesso di causalità dell'exitus di Marco dalla consapevolezza raggiunta da ognuno dei presenti e il tempo effettivamente trascorso.

Assunta la parola, il P.G. richiamava l'attenzione della Corte sul disposto dell'art.603 c.p.p. in ordine alla possibilità di riapertura dell'istruzione precisando che ciò poteva sussistere con esclusivo riferimento alla sentenza di primo grado e solo in presenza di dubbi da parte della Corte perché in caso contrario si sarebbe corso il rischio di fare del processo di rinvio un doppione di quello di primo grado.

Richiamava il contenuto della sentenza della Suprema Corte che aveva già fissato dei punti e dei limiti ben precisi del giudizio di rinvio ritenendo l'audizione della Giorgini non utile stante che essendosi quale coimputata mostrata completamente in accordo con i Ciontoli difficilmente si sarebbe potuta rivelare attendibile quale teste.

Affermando che nessun dubbio residuava sugli elementi fattuali ma solo in diritto sotto il profilo di concorso nell'omicidio doloso ai sensi dell'art.116 c.p.,

si opponeva a tutte le richieste di rinnovazione istruttoria formulate dalle altre parti.

I difensori delle parti civili, nell'evidenziare che la presenza della stampa e delle televisioni costituiva una garanzia di fedeltà di quanto accaduto nel processo, si rimettevano sostanzialmente alla Corte per le richieste in precedenza formulate ivi compresa la audizione della Giorgini.

A questo punto il difensore di Federico Ciontoli dichiarava che il suo assistito intendeva rendere dichiarazioni spontanee e in tal senso si procedeva, ricordando che l'intera udienza veniva fonoregistrata. Il Ciontoli ribadiva la propria estraneità alla morte di Marco Vannini indicando in se stesso l'unico dell'intero gruppo familiare ad essersi attivato per primo a chiedere i soccorsi e, dopo, di avere cercato e rinvenuto il bossolo esploso in bagno (per le dichiarazioni complete si rimanda all'esame della relativa trascrizione).

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, disponeva procedersi all'audizione quale teste assistita di Viola Giorgini rinviando per l'incombente all'udienza del 9 settembre 2020, non essendo possibile procedere prima per diversi impegni delle parti. Rigettava tutte le altre richieste istruttorie non ritenendole indispensabili ai fini della decisione. Ammetteva ad assistere alle successive udienze tutti i rappresentanti della stampa e delle televisioni che ne avevano fatto richiesta, fermo restando la disposizione di procedere a porte chiuse per quanto atteneva il pubblico, per ragioni connesse all'esigenza di mantenere il distanziamento sociale.

Proprio su tale ultima decisione ritiene la Corte di dover spendere qualche parola.

Gli imputati, tramite i propri difensori, hanno riaffermato la loro decisione di non essere ripresi dalle televisioni. I difensori, inoltre, hanno accusato la spettacolarizzazione del processo, portato con evidenti storture in molti talk



show dove opinionisti e soggetti che a vario titolo sarebbero potuti essere sentiti nel processo avevano formulato ipotesi e dichiarato circostanze che risultavano estranee agli atti processuali. Di fatto ne è nata una sorta di competizione tra due fazioni molto animate: coloro che parteggiano per i Ciontoli e coloro che invece parteggiano per i Vannini.

Di fatto, osservano i difensori, molte verità sono state distorte e molti fatti non risultano essere effettivamente avvenuti, con una opinione pubblica che propende per una ragione o per l'altra impedendo il tranquillo e corretto svolgimento del giudizio.

Nelle loro dichiarazioni, però, i difensori hanno evidentemente confuso tra la ripresa in diretta delle udienze e la distorsione che delle loro risultanze è stata fatta nelle trasmissioni televisive.

Premesso che sia il giudizio di primo grado che quello di appello sono stati costantemente seguiti e ripresi dai mass media, la vicenda in sé stessa, proprio per la personalità dei soggetti coinvolti, la giovane età della vittima, le circostanze ancora non del tutto chiarite in cui avvenne il ferimento del Vannini, può ritenersi di rilevante interesse pubblico, motivo per il quale può esserne consentita la ripresa televisiva per esercizio del diritto di cronaca.

Si potrebbe, anzi, aggiungere per un corretto diritto di cronaca.

Ed invero, a parte il diritto degli imputati a non essere ripresi che va rispettato e la assoluta necessità che i microfoni dei giornalisti presenti in aula non colgano conversazioni tra cliente ed avvocato, tutelati dal diritto al segreto professionale, o ancora opinioni espresse dai vari componenti della Corte, esigenze tutte che sono state evidenziate agli organi di informazione che hanno chiesto l'accredito, la Corte ha ritenuto che la ripresa di queste fasi del giudizio in aggiunta alla fono registrazione delle intere udienze garantisca che all'opinione pubblica non pervengano notizie distorte dall'interno dell'aula, cosa che potrebbe avvenire

anche involontariamente se non venisse garantito il diritto ad una corretta informazione dell'opinione pubblica.

Se poi qualcuno distorcerà egualmente le notizie o propalerà accadimenti estranei al giudizio si assumerà la propria responsabilità stante che potrà essere facilmente subito fatto un confronto tra quanto riferito e quanto realmente accaduto.

Per quanto concerne, invece, le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, questa Corte è dell'identico avviso del P.G. e cioè che il giudizio di rinvio conseguito all'annullamento della precedente sentenza emessa dalla I sezione della Corte di Assise d'Appello incontra dei precisi limiti che sono quelli tracciati dalla Corte di Cassazione nella propria pronunzia che valorizza le prove già acquisite invitando ad un nuovo motivato giudizio sull'elemento soggettivo del reato da ascrivere agli imputati.

E' pertanto vero che gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado risultano sufficienti per pervenire ad una decisione che sia guidata da quanto rilevato dalla Suprema Corte. Alcune richieste ripropongono la rinnovazione di prove già raccolte e valutate anche dalla Suprema Corte; altre, come quella di una nuova perizia sulle telefonate effettuate al 118, appaiono più di pertinenza dell'organo dell'accusa che di un processo in sede di rinvio, tendendo alla ipotizzata presenza di altri soggetti oltre agli odierni imputati e alla Giorgini, non certa soprattutto nella loro identificazione che non spetta ovviamente a questa Corte.

Si è ritenuto di fare un'unica eccezione per quanto attiene la chiesta testimonianza della Viola Giorgini proprio per la sua nuova veste di teste assistita, essendo divenuta definitiva la sentenza di assoluzione pronunziata nei suoi confronti.

All'udienza del 9 settembre 2020 si procedeva, quindi, all'audizione quale teste assistita di Viola Giorgini, per il contenuto delle cui dichiarazioni si rimanda alla trascrizione integrale dell'udienza allegata al verbale.

All'udienza del 16 settembre 2020, preliminarmente la Corte ammetteva la produzione da parte dell'Avv. Mirotti della rilevazione con il sistema Viasat dei movimenti effettuati dall'autovettura Audi A4, targata AK898AR, di proprietà di Ciontoli Antonio dalle ore 08:44:28 del 17 maggio 2015 alle ore 007:26:51 del 19.5.2015.

Quindi, prendeva la parola il rappresentante della Procura Generale, il quale concludeva, in via principale, per la conferma della sentenza di primo grado con riferimento al Ciontoli Antonio e per la affermazione di responsabilità degli imputati Ciontoli Federico, Ciontoli Martina e Pezzillo Maria in concorso con Ciontoli Antonio per il reato di omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale in pregiudizio di Marco Vannini e previa conferma delle attenuanti generiche loro già concesse, la loro condanna alla pena di anni 14 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese del giudizio e alle statuizioni civili analogamente come per Ciontoli Antonio; in via subordinata, per l'affermazione della responsabilità degli stessi Ciontoli Federico, Ciontoli Martina e Pezzillo Maria in concorso con Ciontoli Antonio per l'omicidio di Marco Vannini ai sensi dell'art.116 c.p.

Quindi prendevano la parola anche i rappresentanti delle parti civili che, a loro volta, concludevano chiedendo la conferma della sentenza di primo grado per Ciontoli Antonio e la affermazione di responsabilità di Ciontoli Federico, Ciontoli Martina e Pezzillo Maria in concorso con Ciontoli Antonio per il reato di omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale in pregiudizio di Marco Vannini e conseguente condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite nonché alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute nei due gradi del giudizio.



All'udienza del 23 settembre 2020, discuteva la difesa degli imputati, Avv.ti Messina, Ciruzzo e Miroli, i cui interventi sono stati integralmente fonoregistrati e ai quali si rinvia per completezza di esposizione.

Siano consentite a tal proposito solo delle brevi notazioni.

In ordine a determinati punti della decisione l'intervento della Suprema Corte deve ritenersi decisivo e non più sindacabile.

Non ha senso discutere oggi se la responsabilità di Martina e Federico Ciontoli e Maria Pezzillo si fondi su di un obbligo di garanzia da essi assunto dal momento in cui Marco Vannini venne ferito all'interno della loro abitazione perché questo è quello che ha affermato la Corte di Cassazione come principio di diritto così come quello che li vede indissolubilmente legati ad Antonio Ciontoli per tutta la fase successiva al ferimento medesimo.

Del pari certo deve ritenersi l'exitus di Marco Vannini quale conseguenza dei ritardi che si sommarono nel fornirgli i soccorsi necessari.

Quindi, su richiesta del P.G. di un rinvio per eventuali repliche, la Corte rinviava alla udienza del 30 settembre 2020 in cui il P.G. precisava alcuni punti della propria requisitoria così come le difese di parte civile e degli imputati con riferimento alle arringhe già svolte e la Corte di ritirava in camera di consiglio per la decisione di cui, al termine, dava integrale lettura come da dispositivo.

Poiché sia in sede di arringa difensiva che di replica la difesa di Ciontoli Antonio e Martina nonché di Maria Pezzillo ha fatto dei riferimenti precisi alla circostanza che il processo si era svolto in maniera del tutto tranquilla, ben diversamente dalle tensioni esistenti negli altri precedenti gradi, e che tale situazione era dovuta principalmente al fatto che "la decisione si doveva ritenere già assunta" evidentemente riferendosi ad una decisione di difforme avviso da



quella emessa dalla precedente Corte di Assise di Appello, sembra giusto a questo estensore fare delle necessarie precisazioni.

Intanto, nessuna decisione può considerarsi assunta sino al momento in cui la Corte abbandona la camera di consiglio per dare lettura del dispositivo. Opinare diversamente significa non nutrire particolare rispetto né nei confronti della magistratura togata e, ancor meno, nei confronti dei giudici popolari, dovendo ricordare come a decidere siano otto persone.

Secondo poi, se così non fosse allora anche la precedente decisione assunta dalla Corte di Assise di Appello lo era già stata al momento in cui quel grado del giudizio venne concluso ma, stavolta, a favore degli imputati.

Vi è da considerare che qualsiasi decisione assunta dal giudice di merito in secondo grado è passibile di annullamento da parte della Suprema Corte così come è stato nel caso di specie per cui la decisione oggi adottata non può considerarsi la vera fine del giudizio.

Certo, nell'ipotesi di un annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione così puntigliosa la strada che il giudice di rinvio deve percorrere è, per così, dire obbligata.

IN FATTO

Dopo una attenta lettura degli atti del giudizio e delle conclusioni adottate dalle parti, la Corte deve osservare come due soli siano i fatti certi emersi nella vicenda che riguarda la morte di Marco Vannini: nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, Marco Vannini, mentre si trovava in casa della famiglia Ciontoli, veniva attinto da un colpo da arma da fuoco il cui exitus si sarebbe dimostrato nefasto; il decesso di Marco Vannini ha privato prima di tutto i suoi parenti e secondo poi la Giustizia di conoscere una eventuale versione alternativa a quella



fornita esclusivamente dal gruppo familiare dei Ciontoli, il che comporta di non essere certi di che cosa sia realmente avvenuto tra quelle quattro mura.

Non si vuole qui utilizzare il vecchio detto latino del “cui prodest?” inteso come vantaggio conseguito da taluno a seguito della commissione di un delitto, ma certamente il decesso del Vannini ha giovato, fino ad un certo momento, alla posizione processuale degli odierni imputati e di questo si tratterà diffusamente al momento dell’esame del elemento soggettivo del reato che sarà approfondito così come richiesto dalla Suprema Corte nella propria sentenza di annullamento con rinvio.

Ciò si deve innanzitutto all’incredibile comportamento assunto dai componenti della famiglia Ciontoli dopo che il Vannini venne attinto dal colpo esplosivo da una delle due pistole di proprietà di Antonio Ciontoli –secondo la versione concorde fornita dagli imputati- nel bagno della abitazione mentre Marco si stava facendo una doccia; secondo poi, alla lacunosità delle prime indagini, a partire dal primo sopralluogo effettuato dagli inquirenti, insieme ad Antonio Ciontoli, al mancato sequestro del luogo ove era stato commesso un delitto, interdicensi l’ingresso ai non addetti ai lavori, soprattutto ai componenti della famiglia Ciontoli; al mancato reperimento completo di tracce del reato. Basti pensare che proprio nel bagno, luogo ove secondo il racconto degli imputati, Marco Vannini sarebbe stato attinto dal colpo di pistola non si rinvenivano se non minime tracce di sangue, ovvero al sequestro degli indumenti indossati dagli imputati quella sera ma non già degli indumenti che aveva indossato il Vannini prima di farsi una doccia che vennero rinvenuti, lavati e stirati, solo nel successivo mese di luglio 2015.

Certamente non si vuole fare riferimento ad un accordo tra imputati e inquirenti per depistare le indagini ma nel corso dell’esposizione si tratteranno molti elementi rimasti dubbi, alcuni con evidenti anomalie.



Poiché come correttamente osservato dalla sentenza di primo grado occorre distinguere due fasi: la prima relativa al ferimento del Vannini e la seconda avente ad oggetto quanto verificatosi da tale momento in poi, mentre per la prima parte e cioè sino alla prima telefonata effettuata al 118 i fatti possono essere ricostruiti esclusivamente sulle dichiarazioni rese dagli imputati, senza che vi siano riscontri oggettivi alle stesse, per la seconda parte vi sono degli elementi fattuali di riscontro che servono anche a stabilire una cadenza temporale e che iniziano dalla prima telefonata al 118 e sino al decesso di Marco Vannini.

TEMPI DAL FERIMENTO AL DECESSO E CAUSE DELLO STESSO

Il decesso di Marco Vannini è da collegare al suo ferimento ad opera di Antonio Ciontoli a mezzo di un colpo di arma da fuoco, precisamente la Beretta Cougar cal.9mm/380auto, legalmente detenuta dal Ciontoli (ma non già arma di servizio, come anche erroneamente ritenuto dalla Suprema Corte), in possesso di regolare porto d'armi, esploso intorno alle ore 23,15 (vedi dichiarazioni di Federico Ciontoli sull'ora in cui sentì il forte rumore provenire dal bagno di casa) del 17 maggio 2015, mentre il ragazzo si trovava nella vasca del bagno di casa Ciontoli, intento a farsi una doccia.

Può considerarsi un semplice tentativo quello messo in atto dalla difesa di spostare tale momento di inizio di circa quindici minuti, quindi alle 23,30 (vedi dichiarazioni spontanee rese da Antonio Ciontoli nel corso della udienza del 30 settembre 2020), per ridurre così il tempo dell'omesso intervento decisivo in favore della vittima come se tale lasso di tempo potesse incidere in maniera determinante sulla responsabilità degli imputati.

Ma, secondo le due perizie medico legali disposte in fase di indagini preliminari e nel corso del giudizio di primo grado, la ferita in sé non avrebbe potuto causare il decesso del Vannini ove prontamente e correttamente soccorso per cui



lo stesso era da attribuire ai ritardi nella “corretta” segnalazione dell’ accaduto ai soccorritori.

I periti hanno osservato che il tramite intracardiaco percorso dal proiettile non aveva danneggiato né le valvole atrioventricolari né il sistema di trasmissione elettrica degli impulsi cardiaci, per cui il cuore aveva continuato a lungo a battere, determinando la fuoruscita di sangue dalle soluzioni di continuo dei tessuti polmonari e cardiaci e, quindi, uno shock emorragico come causa di morte. All’apertura del torace, in sede di autopsia, era stato infatti accertato un emotorace massivo, con presenza di 3.050 cc di sangue a destra e 3.000 a sinistra, ovvero circa sei litri di sangue, contenenti anche dei coaguli, indicativi dell’attivazione del meccanismo della coagulazione e, perciò della permanenza in vita del ferito per un significativo lasso di tempo.

Sia i consulenti del P.M. che quelli nominati dalla Corte di Assise di primo grado affermavano che la causa del decesso non era stata una lesione d’organo bensì la protratta emorragia che aveva determinato lo shock volemico letale, aggiungendo che, se i soccorsi fossero stati tempestivamente e correttamente attivati, il Vannini si sarebbe potuto salvare mentre la cognizione del vero motivo della lesione riscontrata su di lui era avvenuta con un ritardo quantificabile in 110 minuti.

Non soltanto, si precisa nuovamente, il ritardo nel fare intervenire i soccorsi ma anche l’omissione della vera causa della lesione subita dal Vannini.

I tempi di questi ritardi, certi e riscontrati, furono cadenzati nel modo che segue:

ore 23,15 del 17 maggio, ferimento del Vannini;

ore 23,41 del 17 maggio, prima telefonata effettuata da Federico Ciontoli al 118, interrotta dalla di lui madre e, quindi, rimasta senza esito;



ore 00,06 del 18 maggio, seconda telefonata effettuata personalmente da Antonio Ciontoli al 118 con richiesta di invio di una ambulanza che parte alle ore 00,15 e arriva sul posto dopo circa 6/7 minuti;

ore 00,30 del 18 maggio, arrivo del Vannini a mezzo ambulanza presso il P.I.T. di Ladispoli;

ore 00,54 accertamento da parte del dott. Matera, di turno presso detto P.I.T. dell'effettiva causa del ferimento e immediata chiamata dell'elisoccorso per trasportare il ferito al Policlinico Gemelli di Roma, chiamata effettuata pochi minuti prima delle ore 01.00 del 18 maggio e arrivo dell'elicottero presso il P.I.T. alle ore 1,23 circa;

caricato il paziente sull'elicottero, dopo il decollo avvenuto alle ore 01,58, interveniva un arresto cardiaco per cui gli operatori erano costretti ad atterrare nuovamente per procedere alla rianimazione per circa mezz'ora con effetto positivo, per cui l'elicottero era nuovamente decollato ma in volo era intervenuto un ulteriore arresto cardiaco e nonostante le nuove manovre di rianimazione durate per circa 75 minuti, alle ore 03,10 del 18 maggio il medico constatava il decesso di Marco Vannini.

E' da evidenziare, a questo punto, che nel corso della prima telefonata al 118 effettuata da Federico Ciontoli, questi si limitava a riferire all'operatrice che un ragazzo che si trovava con loro si era "*sentito male di botto, è diventato troppo bianco, non respira più*" pur specificando, a domande della stessa operatrice, di non essere in grado di riferire quanto successo perché lui non c'era in quel momento. La telefonata veniva poi passata alla Pezzillo Maria che iniziava a parlare ma veniva interrotta da una voce nel fondo che gli diceva "*si è ripreso mamma*" mentre alle sue domande se si fosse effettivamente ripreso una voce di uomo dal fondo aggiungeva "*non serve niente..no*".



Nel corso della telefonata effettuata da Antonio Ciontoli alle ore 00,06 del 18 maggio al 118, questi riferisce all'operatrice che c'è un ragazzo (i cui lamenti e poi anche le urla si sentono nel fondo) che mentre si trovava nella vasca da bagno è scivolato e si è ferito con un *"pettine a punta"* provocandosi un buco ed è stato colto dal panico. Alle insistenze dell'operatrice di sapere se si tratti di un taglio o di uno squarcio risponde trattarsi di un *"buchino"* e che le urla che si sentono in sottofondo sono da attribuire al panico.

All'arrivo dell'ambulanza (verso le ore 00.21), con a bordo l'infermiera Ilaria Bianchi e il portantino Cristian Calisti, la Bianchi aveva incrociato una ragazza bionda, poi da lei riconosciuta per Martina Ciontoli, alla quale aveva chiesto cosa fosse successo ricevendo in risposta la frase *"non lo so...io non so niente...non c'ero.."*. Proseguito il suo cammino verso l'abitazione, alla Bianchi si erano fatti incontro due uomini di cui uno più anziano e corpulento, identificati dopo per Antonio e Federico Ciontoli, ai quali aveva chiesto cosa fosse successo e la risposta fornita da Antonio Ciontoli era stata *"guardi c'è un ragazzo che è un po'svenuto ...è stato preso da un attacco di panico, c'ha avuto una crisi d'ansia"*; all'interno avevano visto il corpo del ragazzo steso per terra nell'androne di casa con una donna, successivamente identificata per Maria Pezzillo, che gli teneva le gambe alzate; alle sue domande senza risposta rivolte a Marco Vannini aveva risposto ancora una volta Antonio Ciontoli ribadendo la tesi della caduta nella vasca e del buco fattosi con un pettine a punta; la Bianchi sollevava un manica della maglietta indossata dal ragazzo e si avvedeva dell'esistenza di un buco come di una bruciatura di sigaretta, sennonché dopo 15/20 minuti (quindi, verso le ore 00.36 circa) visto che il giovane non si riprendeva avevano deciso di trasportarlo al P.I.T. dove giungevano intorno alle ore 00,30 circa.

Il dott. Matera, medico di turno al P.I.T., dopo avere ricevuto notizie in merito all'accaduto dalla Bianchi mostrava delle perplessità circa le condizioni del



giovane ma in quel momento aveva sentito suonare il campanello dell'ambulatorio ed era andato ad aprire il Calisti che aveva trovato sulla porta Antonio Ciontoli che esibitogli un tesserino da Carabiniere lo invitava a fare uscire il medico con cui aveva bisogno di parlare. Al dott. Matera, finalmente, il Ciontoli riferiva della vera natura della ferita ma solo al fine di chiedergli di far passare la vicenda sotto silenzio, al che il Matera, rientrato in ambulatorio, si rivolgeva all'infermiera Bianchi avvertendola che la ferita aveva ben altra natura da quella da lei conosciuta e la Bianchi usciva fuori per affrontare gridando contro il Ciontoli per avere omesso di riferire esattamente di che cosa si trattasse. Alle ore 01.00 il dott. Matera avvertiva l'elisoccorso.

Quindi, dalle ore 23,15 del 17 maggio alle ore 00.54 del 18 maggio, per circa un'ora e 50 minuti circa, i Ciontoli ebbero a tacere a tutti la vera natura della ferita del Vannini, non consentendo in tal modo un corretto e tempestivo intervento medico che, come si è già detto, avrebbe permesso di salvarlo.

Ed invero, tutti i consulenti hanno concordemente affermato che, ove si fosse saputo subito che il ragazzo era stato attinto da un corpo da arma da fuoco, i soccorsi attivati sarebbero stati ben diversi poiché l'operatore del 118 avrebbe attribuito all'evento un "codice rosso" preavvertendo le strutture mediche in grado di intervenire nell'immediatezza. Quindi non sarebbe stata inviata una ambulanza con a bordo solamente un paramedico e un portantino ma sarebbe subito partito un elicottero con a bordo personale medico specializzato che avrebbe condotto il ferito presso un DEA di secondo livello, come ad esempio il pronto soccorso del Policlinico Gemelli, dove erano sempre disponibili, anche di notte, due rianimatori, un chirurgo toracico e un cardiocirurgo, che ben sarebbero potuti intervenire scongiurando l'evento morte.

Ecco perché i periti nominati dalla Corte e investiti dello specifico quesito, concludevano nel senso *"che il ritardo nello svolgimento dell'azione di soccorso ha avuto un ruolo causale diretto rispetto al decesso del giovane Marco*

Vannini..e che...un soccorso attuato secondo modalità e tempi privi di ostacoli e ritardi...avrebbe potuto evitare il decesso del giovane...con elevata, alta probabilità logica”, tesi questa non avversata neanche dai consulenti medici della difesa.

Stabilito così il nesso causale che condusse Marco Vannini al decesso, compito della Corte, investita del giudizio di rinvio da parte della Cassazione, è a questo punto valutare la condotta di ognuno degli odierni imputati e il loro eventuale contributo al nesso causale che condusse al decesso del Vannini e, poi, se queste condotte, attive ed omissive, vennero compiute pur essendo a conoscenza delle reali condizioni di salute del giovane, dei possibili rischi connessi ad un ritardo negli aiuti e con la accettazione anche dell'evento morte, come possibile epilogo di esse.

Per quanto concerne la versione dei fatti resa dagli indagati, prima, imputati successivamente, si riportano qui di seguito le loro progressive dichiarazioni.

CIONTOLI ANTONIO

Interrogatorio CIONTOLI Antonio 2.10.2015 dinanzi al P.M. di Civitavecchia:

Prima versione: dichiara di avere mostrato al Vannini la pistola che era scarica e il caricatore senza cartucce, non ha armato il cane né ha scarrellato; non era a conoscenza del malfunzionamento dell'arma; l'arma mentre veniva mostrata e non puntata gli è caduta accidentalmente.

Seconda versione: non sapeva che l'arma era carica e ha scarrellato così per gioco, la pistola si è armata ed è partito il colpo (nдр: quindi la puntava); non esegue esercitazioni di tiro da circa sette/otto anni; Martina è entrata in bagno dopo l'evento. Hanno lavato Marco e lo hanno trasportato nella camera da letto del Ciontoli e lui ha cercato di assicurare i suoi familiari e Viola (Giorgini) che non era nulla di grave. Ha pensato, per quanto concerne il contenuto della

seconda telefonata al 118; che non fosse nulla di grave e comunque anche alle conseguenze negative dell'accaduto. Sua moglie ha interrotto la prima telefonata al 118 di sua iniziativa perché era convinta che Marco stava meglio. Solo dopo che Federico aveva rinvenuto il bossolo aveva deciso di chiamare il 118. Non sa a chi appartenesse la voce che durante la telefonata dice "basta, basta" a Marco. All'arrivo, l'ambulanza era stata accolta da sua moglie e Martina mentre Viola e Federico si trovano all'esterno. Non ricordava quando ha iniziato a sparare e l'ultima volta si colloca due anni prima ma non con la sua arma.

Riapertura del verbale, terza versione: riferiva nuovamente di uno scherzo ma non ricordava se avesse detto a Marco che gli avrebbe sparato e lui rideva ma non ricorda se tentasse di spostare l'arma dalla sua traiettoria. Federico è stato tre anni alla Nunziatella e aveva capito già dopo il rinvenimento del bossolo che l'ogiva era rimasta dentro Marco. Non sa cosa significa sparare in doppia azione; lui ha scarrellato e il colpo in canna non c'era; si è limitato a fare quello che era abituato a fare al poligono.

Interrogatorio di Antonio CIONTOLI al dibattimento, udienza 26.10.2017:

Confermava di avere ottenuto il porto d'armi nel 2003 e che nello stesso periodo aveva acquistato la pistola cal. nove corto con cui aveva sparato la prima volta in una esercitazione di tiro svoltasi nel 2007. Nel 2013 aveva sparato con altra arma durante una esercitazione. Le armi le aveva prese dalla cassaforte la mattina e le aveva riposte nella scarpiera del bagno dove le aveva portate per pulirle; si era poi ricordato e aveva pensato a riprenderle verso le 23 circa quando Marco stava facendo la doccia. Marco voleva l'arma in mano e lui aveva scarrellato e sparato di seguito. Non sapeva o non ricordava che quando si scarrella se l'arma è scarica rimane aperta. Le pistole le aveva riposte Federico nel cassone sotto il proprio letto anche se gli aveva detto di riferire che era stato lui, Antonio, a farlo. Lo stesso per il bossolo: il tutto per allontanare da Federico qualsiasi sospetto. Ammette che pur essendo cosciente del fatto che aveva

sparato a Marco e che non c'era foro di uscita non voleva chiamare i soccorsi perché lo voleva accompagnare lui personalmente dopo che Marco si era calmato in modo da potere parlare lui con il dottore. Al dottore aveva detto che lui lavorava alla Presidenza del Consiglio e che l'incidente doveva essere mantenuto il più possibile riservato. A domanda dell'Avv. Coppi affermava che quando aveva comprato l'arma in Armeria aveva pagato ed era uscito senza che nessuno gli spiegasse il funzionamento dell'arma. Ha visto come si caricava e si sparava solo nel 2007 quando era andato per la prima volta a sparare con questa arma e non si ricordava del fatto che ad arma scarica lo scarrellamento, se il caricatore è vuoto, lascia aperta l'arma stessa. Rettificava le precedenti dichiarazioni rese al PM nel senso che era stata sua l'iniziativa di far interrompere la prima telefonata alla moglie (e non della moglie). A contestazione continuava a non ricordare di avere mimato la scena in cui Marco tentava di fargli spostare la pistola. Era stata la moglie ad asciugare i capelli a Marco che aveva perso pochissimo sangue. Confermava la circostanza di avere appreso dal Mar. Izzo della traiettoria del proiettile.

CIONTOLI Federico

Interrogatorio Federico CIONTOLI al P.M. il 2.10.2015:

Quando si sente il rumore era con Viola e si muove solo quando sente suo padre che cercava di rincuorare Marco. Dopo il colpo sentiva le voci del padre, della madre e della sorella. Prende le due armi leva i caricatori e mette in sicurezza quella che ha sparato e le va a riporre nella sua stanza. Poi risale e aiuta a porre Marco a letto e dopo va a prendere dei suoi indumenti per rivestirlo. Si ricorda che gli era venuto il dubbio e che pertanto poteva esserci il bossolo in bagno per cui quando ritorna dall'aver riposto le pistole lo cerca e lo trova per cui non crede più alla versione del colpo d'aria perché si convince che è stato sparato un colpo. Poi va ad aspettare l'ambulanza al cancello unitamente a Viola. Nel corso



della prima telefonata riferisce che si è trattato di uno scherzo perché probabilmente ha sentito gli altri e suo padre dire che era stato uno scherzo.

Interrogatorio Federico CIONTOLI a dibattimento, udienza 23.10.2017:

riferisce su domanda del PM di essere stato lui a riporre le armi ed il bossolo nel cassetto sotto al suo letto mentre prima aveva dichiarato che era stato il padre. Dopo che trova il bossolo si convince che il colpo è partito e che anche suo padre si rende conto che il colpo è partito tanto che alza il braccio di Marco per vedere se il colpo era passato. Il padre aveva cercato il foro d'uscita. Conferma che è stato il Mar. Izzo, subito dopo la morte di Marco a spiegare la traiettoria del proiettile e dove si era fermato. Riconferma che il Mar. Izzo aveva detto loro del decesso di Marco, della traiettoria del proiettile e dove si era fermato e che assomigliava ad una ciste. Gli viene contestato che Izzo ha dichiarato cosa diversa e del perché sta parlando di Izzo solo ora ma lui insiste nella sua versione. A domanda risponde che non conosce le armi e che alla Nunziatella non ha mai sparato se non con un fucile.

Martina CIONTOLI

Interrogatorio Martina CIONTOLI al P.M. il 2.10.2015.

Dura pochissimo. Le viene contestato quanto affermato nelle intercettazioni telefoniche ma lei insiste a dire che non era in bagno al momento dell'esplosione del colpo e che la scena le è stata descritta dal padre in caserma dei CC subito dopo il fatto. Ha saputo della traiettoria del proiettile dal Mar. Izzo in caserma (ma questi nega di avere detto a qualcuno della traiettoria del proiettile e della presenza del bozzo sul lato opposto sinistro del torace). Si veda, a tal proposito, l'esame del Mr. Izzo all'udienza del 21.12.2016 dove mantiene la sua versione e cioè che dopo avere comunicato il decesso di Marco alla famiglia Ciontoli non aveva avuto altre conversazioni con alcuno di loro e non può avere riferito quanto detto da Martina perché lui ha visto solamente il volto del cadavere di



Marco dopo morto unitamente ai suoi genitori e di avere appreso il resto quando è stato verbalizzato il dott. Matera. Nella stessa udienza il Ciontoli spontaneamente confermava le dichiarazioni di Martina, nonostante emergesse un evidente contrasto di dichiarazioni. Non si scende in particolari né per il prima né per il dopo.

Interrogatorio Martina CIONTOLI al dibattimento, udienza 26.10.2017

Conferma che se nell'ambientale ha parlato in prima persona è perché era confusa; lei si è limitata a ripetere le parole che aveva usato suo padre nella caserma di Civitavecchia ma conferma che il padre aveva detto che Marco non voleva che si scherzasse in quel modo e che aveva tentato di allontanare la pistola. Altra contestazione sul senso di colpa. Si è accorta della ferita solo sul letto. Conferma di avere saputo del proiettile e della traiettoria dal Mar. Izzo in caserma a Ladispoli. Cerca di spiegare alcune espressioni ma non ci riesce. Anche il gesto che lei mima di Marco che cerca di spostare la pistole dalla sua traiettoria le è stato raccontato dal padre. Nel primo interrogatorio ha detto che la pistola era scivolata perchè così voleva suo padre. L'infermiera ha chiesto cosa era successo solo al padre perché tutti si erano allontanati. Afferma di essere stata lei nel corso della prima telefonata a dire a sua madre che Marco si era ripreso. Quelle di Marco non erano urla ma lamentele. Lei non si è resa conto delle urla. I capelli glieli ha asciugato la Pezzillo. Lei si era resa conto che Marco era stato ferito solo al PIT. Poi a domanda conferma di avere visto la ferita quando era sul letto. Dal 2014 aveva frequentato l'Università in Infermieristica (sette/otto mesi prima del fatto). A domanda ribadiva di non aver mai sentito Marco urlare. La difesa di P.C. le contesta che la vicina di casa ha affermato che da quando si è sentito il rumore a sino a quando Marco è stato portato via con l'ambulanza, e quindi per circa un ora, Marco aveva urlato ininterrottamente in maniera disumana, ma lei rimane ferma nella sua dichiarazione.

Maria PEZZILLO

Interrogatorio Maria PEZZILLO al P.M. il 2.10.2015. (depositato all'udienza del 26.10.2017)

Afferma di essere arrivata in bagno come terza dopo Martina e Federico che, invece, afferma di essere arrivato per ultimo e di avere sentito la sua voce oltre quella della sorella. Afferma che era Martina che asciugava i capelli a Marco (mentre il marito aveva dichiarato che era stata lei). Annulla la chiamata al 118 nella convinzione che Marco si fosse ripreso affermando che è lei che se ne accorge (mentre il marito afferma di essere stato lui a dire che Marco si era ripreso). Conferma che quando Marco si agitava e strillava gli diceva di smetterla ma solo per dargli uno scossone e tranquillizzarlo. Parla dello "struscio". Ha visto il sangue solo in camera da letto ma pensava che provenisse dallo "struscio". Nega di avere parlato con l'infermiera o che fosse presente quando gli ha parlato il marito. Afferma che non ha motivo di dichiarare cose non vere perché una bugia potrebbe essere controproducente, solo che con le sue dichiarazioni esonera di responsabilità i suoi figli, la Giorgini e se stessa.

Trascrizione intercettazione ambientale di una conversazione avvenuta tra Pezzillo Maria, Esposito Vittoria Liuzzo Tommaso (vicini di casa):

La Pezzillo ripete nuovamente la versione originaria del marito e cioè che lui aveva fatto vedere la pistola a Marco che aveva tentato di togliergliela di mano e *"nello scappargli...premendo...è partito"*. Riferisce dei dubbi che nutre perfino il loro avvocato. Riferisce che perdeva del sangue e che capiscono qualcosa quando dopo la prima telefonata interrotta, Federico torna nel bagno per uscirne con il bossolo e dire al padre che allora aveva avuto il colpo in canna. Solo dopo lo vestono e chiamano un'ambulanza ma lei non sente il contenuto della telefonata fatta dal marito. Precisa che Federico tornando nella stanza aveva detto al padre che allora il proiettile doveva essere rimasto all'interno e il padre

aveva alzato il braccio di Marco per controllare. Il sangue c'era ma era poco. Il Liuzzi la interrompe dicendo che le deve chiedere una cosa perchè vuole essere sincero e dice di avere sentito Marco chiedere scusa a Martina sempre ma lei replica che Marco diceva "*scusa Massi*" e che Massi sta per Massimiliano suo datore di lavoro. Lui ribadisce che più di una volta hanno sentito Marco gridare "*scusa Martina*" ma lei ribadisce che diceva scusa Massi. Il Liuzzi spiega che si aspettava di essere convocato per essere sentito come teste e invece niente. A questo punto il Liuzzi racconta che poiché sentiva Marco gridare forte si era stupito che non avessero chiesto aiuto o chiamato l'ambulanza ma soprattutto che qualcuno gridava "Stati zitto" e la Pezzillo cerca di sviare il discorso minimizzando.

Viola GIORGINI

Interrogatorio reso da al P.M. il 2.10.2015:

Quando si è sentito il forte rumore è andata con Federico verso il bagno ma non è entrata ed è rimasta fuori dalla porta con la Pezzillo; non ricorda se Martina era già lì era dentro o fuori. Il Ciontoli diceva che era solo aria e ha visto uscire Federico con una pistola in mano e si è spaventata. Il P.M. le contesta che nelle dichiarazioni rese ai carabinieri nell'immediatezza aveva affermato di avere capito subito che si trattava di un colpo di arma da fuoco. Ha creduto a quello che dicevano sul colpo d'aria e ha capito solo dopo al Pronto Soccorso. Federico si è reso conto che si trattava di un colpo di pistola da quando è stato rinvenuto il bossolo. Non si riusciva a spiegare come mai perdesse sangue.

Esame al dibattimento di primo grado, udienza 23.10.2017:

A contestazione del P.M. del perché nel corso della intercettazione ambientale abbia detto a Federico "*t'ho parato un po' il culo a te*", risponde che voleva pensare che Federico avesse l'arma in mano prima che si sentisse il rumore. Quando accorrono verso il bagno fuori c'è la Pezzillo ed entra solo Federico



mentre lei resta pure fuori. Non sa se dentro c'era pure Martina ma fuori non era certamente. Mentre inizialmente dall'interno il Ciontoli diceva di non preoccuparsi perché si era trattato solo di uno spavento era poi uscito Federico con in mano una pistola, non si ricorda se fossero due ma lei ne vide una sola. Poi lei decise di guardare all'interno e vide Marco che era un poco strano e il Ciontoli che spiegava il fatto del colpo d'aria. Marco iniziò a lamentarsi dopo che venne trasportato in camera da letto. Non ricorda Federico parlare del bossolo rinvenuto e ricorda solo che ad un certo punto Federico entrò nella camera da letto e con fare molto deciso invitò il padre a chiamare i soccorsi. Contestato che nell'interrogatorio al P.M. ha riferito del bossolo rinvenuto da Federico spiega che lo ha detto alla luce di quanto si è saputo dopo. Nonostante il P.M. gli contesti che nella intercettazione ambientale lei è presente nel momento in cui Martina racconta come si sono svolti i fatti, continua a dire che lei era rimasta convinta che la pistola fosse scivolata. Non ricorda chi abbia vestito Marco. Dice di avere appreso al PIT del proiettile nel braccio e di avere chiesto a Federico perché allora il padre aveva raccontato del colpo d'aria e lui rispose che gli sembrava una cosa risolvibile, non gli sembrava così grave e che serviva ad aiutare Marco con il concorso. Alla contestazione della parte civile della espressione di *"parargli il culo"* risponde che era preoccupata comunque e *"che magari lui avrebbe...che ne so, che non sarebbe stato Antonio, che...non so..."*

Esame quale testimone assistito all'udienza del 9 settembre 2020.

L'esame in questione, condotto prima dalla difesa degli imputati, quindi dal Procuratore Generale e dai difensori delle parti civili e integrata anche dalle domande della Corte non ha portato ad alcun elemento nuovo che possa modificare il quadro probatorio già raggiunto.

Anzi, dalla lettura della integrale trascrizione dello stesso e in particolare dagli interventi dello scrivente Presidente si evince come la deposizione della Giorgini



abbia dimostrato una assoluta assenza di credibilità della stessa e della sua propensione alla reticenza su fatti certamente a sua conoscenza per avervi preso parte.

E' difficile credere che la teste abbia un ricordo preciso delle singole posizioni assunte da alcuni protagonisti della vicenda all'interno e all'esterno dell'abitazione ovvero del contenuto dello scambio di battute tra gli stessi intervenuto e, in particolare, del tempo trascorso in determinati momenti solo allorchè gli stessi non concernano l'accaduto tragico di quella notte, riempiendo invece di non ricordo tutte le domande e contestazioni concernenti i ruoli rivestiti dai diversi soggetti presenti e le condizioni effettive del povero Marco Vannini.

E' del pari difficile credere alle interpretazioni assolutamente senza senso fornite in ordine al contenuto di alcune delle conversazioni intercettate ambientalmente, essendo palese la volontà di continuare a fornire una tesi precostituita e concordata: si pensi ad esempio alla descrizione fatta in due momenti da parte di Ciontoli Martina sia del ferimento di Marco Vannini che dell'evidenza dell'ogiva del proiettile sul corpo dello stesso, indicata come rilevabile già nella vasca da bagno, riferendo quale giustificazione "l'assurdità" di tutte le affermazioni non spiegabili diversamente pronunziate nel corso della conversazione intercettata ambientalmente, e la circostanza che tali spiegazioni, soprattutto quella concernente la posizione dell'ogiva, erano state loro riferite dal Mar. Izzo (Comandante della Stazione CC di Ladispoli che tale circostanza ha sempre negato) tempo dopo il decesso di Marco Vannini ovvero dalle descrizioni fatte dallo stesso Antonio Ciontoli, dimenticando che le conversazioni intercettate non avvengono come erroneamente ritenuto dalla Corte di Assise di primo grado il 21 maggio 2015, a distanza, quindi, di quattro giorni dall'evento, ma bensì dalle ore 16,30 alle ore 20,30 del 18.5.2015 e, quindi, a poche ore dallo stesso.



Su di una cosa la Giorgini ha, però, contribuito, forse involontariamente, a fare chiarezza: secondo la sua testimonianza, sollecitata più volte sul punto, non appena lei e Federico Ciontoli ebbero a sentire il forte rumore che proveniva dal bagno della abitazione dei Ciontoli erano usciti subito dalla stanza di Federico dove si trovavano e si erano avvicinati al bagno e aveva sentito provenire dall'interno la voce sia di Antonio Ciontoli che di Martina Ciontoli che, quindi, si trovava all'interno del bagno nell'immediatezza dello sparo.

CONTRADDIZIONI

In base alla perizia del RIS dei CC l'arma era difettosa perchè non poteva sparare in doppia azione perché usurato il traversino posteriore della leva di collegamento che univa il grilletto con l'azione rotatoria del cane da troppi colpi sparati in doppia azione, sia in bianco che ad arma carica (come emerso anche presso il banco di prova della Beretta i cui tecnici hanno escluso categoricamente che l'arma potesse essere difettosa di fabbrica e dalla deposizione del Magg. Gerardo Polese all'udienza del 16.1.2017). Ed allora, o il Ciontoli ha comprato un'arma usurata e quindi di seconda mano già difettata, o l'ha comprata nuova (come sembrerebbe) e l'ha usurata lui sparando in doppia azione innumerevoli volte.

A contestazione Antonio Ciontoli continua a non ricordare di avere mimato la scena in cui Marco tentava di fargli spostare la pistola.

Interrogatorio Martina CIONTOLI al dibattimento, udienza 26.10.2017: Viene contestato a Martina Ciontoli quanto affermato nelle intercettazioni e riprese ambientali ma lei insiste a dire che non era in bagno al momento dell'esplosione del colpo e che **la scena è stata descritta dal padre in caserma dei CC subito dopo il fatto**. Conferma che se nell'ambientale ha parlato in prima persona è perché era confusa; **lei si è limitata a ripetere le parole che aveva usato suo padre nella caserma di Civitavecchia, ma conferma che il padre**

aveva detto che Marco non voleva che si scherzasse in quel modo e che aveva tentato di allontanare la pistola. Anche il gesto che lei mima di Marco che cerca di spostare la pistole dalla sua traiettoria le è stato raccontato dal padre.

Si è accorta della ferita solo **sul letto**. Lei si era resa conto che Marco era stato ferito solo **al PIT**. Poi a domanda conferma di avere visto la ferita quando era **sul letto**. Quelle di Marco non erano urla ma lamentele. A domanda ribadisce che non ha mai sentito Marco urlare. La difesa di P.C. le contesta che la vicina di casa ha affermato che da quando si è sentito il rumore a sino a quando Marco è stato portato via con l'ambulanza, e quindi per circa un ora, Marco aveva urlato ininterrottamente in maniera disumana, ma lei rimane ferma nella sua dichiarazione. I capelli glieli ha asciugato la Pezzillo.

Interrogatorio Maria PEZZILLO al P.M. il 2.10.2015. (depositato all'udienza del 26.10.2017): Afferma che era Martina che asciugava i capelli a Marco (mentre sia il marito che la figlia avevano dichiarato che era stata lei). Annulla la chiamata al 118 nella convinzione che Marco si era ripreso affermando che è lei che se ne accorge (mentre il marito afferma di essere stato lui a dire che Marco di era ripreso e dal contenuto della telefonata è una terza voce che dice "mamma si è ripreso").

Interrogatorio Federico CIONTOLI al P.M. il 2.10.2015: Prende le due armi **leva i caricatori e mette in sicurezza quella che ha sparato** e le va a riporre nella sua stanza.

Interrogatorio Federico CIONTOLI a dibattimento, udienza 23.10.2017: A domanda risponde che **non conosce le armi e che alla Nunziatella non ha mai sparato** se non con un fucile.

I su evidenziati contrasti tra le dichiarazioni trovano poi una conferma nel contenuto delle intercettazioni e riprese ambientali effettuate il pomeriggio del



21 maggio 2015 presso la sala di attesa della Caserma dei Carabinieri di Civitavecchia.

Dall'esame complessivo si evince che ciascuno degli imputati ha dovuto mentire su taluni particolari fornendo versioni che si distanziano dalla verità che rimane sconosciuta e ciò al fine di adeguarsi il più possibile alle dichiarazioni rese da Antonio Ciontoli.

Se le discrasie possono apparire giustificabili nei momenti e anche giorni immediatamente successivi all'evento, ciò non può più essere nel momento in cui le stesse vengono rese al dibattimento di primo grado soprattutto dopo che si sono ottenuti e conosciuti molti dei risultati dei test eseguiti nell'immediatezza del fatto.

Non vi è dubbio che dal minuto 2,07 della intercettazione ambientale, Antonio, Federico e Martina Ciontoli cercano di addivenire ad una versione concordata circa le pistole, su dove si trovassero, su chi le avesse prese e tolte dal bagno. Proprio in tale occasione Federico mostra una certa padronanza con le armi giacché precisa testualmente

Federico: *“sono sceso giù e ho levato il caricatore per vedè se erano cariche, ho messo la sicura...il blocco, solo che poi le ho rimesse dentro, poi gli ho detto (ai carabinieri, ndr) che non mi ricordo se l'ho lasciate giù o le ho riportate su, quindi tu digli...ah e poi gli ho detto che ho trovato il bossolo in bagno, il bossolo in bagno, però non l'ho toccato, quindi tu gli devi dì che hai trovato le pistole da qualche parte io non gli ho detto dove stavano, che le hai messe nel..nella.....e hai preso il bossolo...e l'hai messo..”*.

Antonio: *“e il bossolo dove lo hai trovato?”*.

Federico *“in bagno vicino al rubinetto della...incomprensibile....”*

Antonio *“e l'hai dato a me?”*.



Federico *“no, io non l’ho toccato. In bagno, senti in bagno, vicino al mobiletto del lavabo appena entri a destra”.*

E dopo un poco di tempo, Federico riprende il tema delle pistole:

Federico *“e tu digli sto fatto che non le avevi prese...”*

Antonio *“gli dico che non mi sono ricordato che l’ho messe io”*

Martina : *“di che cosa?”*

Federico: *“le pistole sotto al letto...gli devi dire dove l’hai trovate, digli..”*

Antonio: *“gli dico che l’ho trovate nell’armadio a muro..”*

Federico: *“no, no, no, no nell’armadio a muro, io ieri gli ho detto su (incomprensibile) poi gli ho detto che sono sceso giù a metterle in sicurezza.”*

Anche successivamente, allorchè sopraggiunge Viola Giorgini, il discorso ricade sempre sulle due pistole.

Viola: *“come è andato il tutto e io mi so tenuta...”*

Federico: *“cioè?”*

Viola *“Amò che te devo dì”*

Federico: *“delle pistole?”*

Viola: *“eh?”*

Federico: *“delle pistole?”*

Viola: *“delle pistole...gli ho detto che io l’arma non l’avevo vista, ho visto che tu l’hai prese perché hai detto <<io la porto in un posto sicuro> perchè è pericoloso...ho detto che l’ho vista solo in quel momento..così ti ho parato un po’ il culo a te.”*



Federico: *“si, si, ma io pure gli ho detto così...”*

Federico: *“ma che gli hai detto da dove le ho prese io le armi?”*

Viola: *“tu dove le hai prese? (Federico annuisce con la testa).. dal bagno (incomprens.) io ho visto una..”*

Federico. *“Va bè, io l’ho prese tutte e due però...l’importante che tu hai detto che le ho prese dal bagno..”*

Viola: *“certo, ho detto che l’hai prese al bagno perché l’hai tolte per metterle in un posto sicuro.. e basta”.*

E’ evidente che sussiste una forte preoccupazione nel fornire versioni concordanti e che se tutti avessero visto o avessero saputo veramente cosa era successo non vi sarebbe stato alcun motivo di concertare.

La preoccupazione riguarda soprattutto su dove si trovassero le pistole, su chi le abbia prese (e da dove) e significativa è l’espressione di Viola rivolta a Federico *“ho detto che l’ho vista solo in quel momento..così ti ho parato un po’ il culo a te”* che ha cercato successivamente di spiegare in maniera invero non credibile, mentre invece l’aver detto *“così ti ho parato un po’ il culo a te”* riferita al fatto di avere dichiarato di avere visto l’arma solo nel momento in cui Federico l’aveva portata fuori dal bagno sta a significare in maniera indubitabile che ciò non costituisce il vero.

Così come appare incredibile che Antonio Ciontoli, che certamente sa di avere sparato un colpo nel bagno, chieda notizie del bossolo al proprio figlio Federico che, secondo le risultanze istruttorie, non si trovava presente in quel momento.

E torniamo ai dubbi espressi in precedenza: dove si trovavano le pistole? dove si è verificato lo sparo? Chi le ha portate in bagno?, perché si tratta di dati del tutto incerti salvo le dichiarazioni autoaccusatorie del Ciontoli Antonio e delle concordate testimonianze nelle stesso senso rese dagli altri imputati. Ma un dato



è certo: qualcuno ha pulito non soltanto l'arma utilizzata (e cioè la Beretta Cougar) ma anche il bossolo che, alla luce delle riportate intercettazioni, non è certo che sia stato rinvenuto in bagno, poiché su entrambi non è stato possibile rilevare alcuna impronta rilevabile mentre dovrebbe costituire una certezza che sulla pistola si sarebbero dovute rinvenire le impronte sia di Antonio che di Federico Ciontoli e di quest'ultimo sul bossolo ed è inverosimile che in un momento di così elevata concitazione qualcuno si sia preoccupato di pulire l'arma e il bossolo salvo l'evidente intento di sviare le indagini. L'obiezione della difesa che la natura zigrinata del calcio della pistola impedisce di fatto di lasciare delle impronte rilevabili contrasta con i progressi fatti dalla scienza forense che ha portato gli investigatori ad essere in grado di rilevare le impronte perfino dal grilletto dell'arma usata ovvero dal castello della stessa, soprattutto se come si afferma è stato messo un colpo in canna.

D'altronde è pure vero che in base a quanto accertato dai Carabinieri in sede di ispezione dei luoghi, proprio in bagno, apparentemente luogo del delitto, non venne rinvenuta alcuna traccia di sangue. Secondo la difesa di parte civile il consulente d'ufficio Prof. Gaudio (udienza 12.4.2017) ha riferito che il Vannini aveva perso certamente almeno un litro e mezzo di sangue. Tale dato non è certo potendo il teste, dalla lettura completa della sua deposizione, avere fatto riferimento al sangue che sino ad un certo momento si era versato all'interno del corpo e, in particolare, nei polmoni.

Ciò nondimeno tutti hanno fatto riferimento all'uscita di sangue dalla ferita. La Giorgini nel corso del suo interrogatorio reso al P.M. ha dichiarato che non riusciva a spiegarsi come fosse possibile che da un semplice buchino potesse uscire tanto sangue; lo stesso Ciontoli è stato visto dalla Giorgini cercare di fermare la fuoriuscita di sangue dalla ferita comprimendola con entrambe le mani e lui stesso ha dichiarato di avere lavato Marco prima di portarlo nella sua



camera da letto. Un semplice *struscio* al braccio non poteva avere come conseguenza una tale fuoriuscita di sangue percepita da tutti.

D'altronde basta aver riguardo al fascicolo fotografico dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Civitavecchia relativo al sopralluogo effettuato il 18.5.2015 a seguito dell'omicidio del Vannini nell'abitazione dei Ciontoli e depositato dal Procuratore Generale in sede di replica all'udienza del 30.9.2020 per rendersi conto che sia un asciugamano rinvenuto sul letto dei coniugi Ciontoli che uno straccio appaiono macchiati di sangue (vedi foto n.5 e n.28).

Ma veniamo alla parte più inverosimile della sentenza di primo grado e cioè quella con la quale si motiva la assoluta certezza dell'assenza di Martina Ciontoli (data per presente nel capo di imputazione originario) nel bagno nel momento in cui Marco Vannini venne attinto dal colpo di pistola. Tale possibilità è credibile solo se il ferimento del Vannini non sia avvenuto nel bagno ma in altro luogo e il ragazzo sia stato condotto in bagno successivamente per ripulirlo dal sangue, e ciò perché è certo che Martina Ciontoli ha assistito al ferimento.

La Corte di Assise esclude la presenza di Martina Ciontoli sulla base del risultato scientifico dello swap (prelievo di campione con un apposito strumento) eseguito nelle narici di Martina Ciontoli dopo il verificarsi dell'evento che conclude per la presenza di una sola particella di piombo, bario e antimonio, tipici di un innesco classico, nella narice destra e sulla attestazione del perito che per potersi affermare la presenza di un soggetto sul posto dove è stato esploso un colpo di arma da fuoco occorre individuare la presenza di almeno tre particelle, per cui una sola non fornisce tale certezza.

La Corte ha poi minimizzato le risultanze delle intercettazioni ambientali e video già prima richiamate nella parte in cui Martina Ciontoli racconta come sia avvenuto il ferimento di Marco Vannini, come se vi avesse assistito affermando



che “*Va infatti considerato, per un verso, il forte stato emotivo in cui versava la ragazza...tale da inficiare una sua lucida ricostruzione dei fatti; per altro aspetto, ancor più rilevante, la concreta e credibile possibilità –rappresentata da Martina nel corso del suo esame- che in quel frangente lei si limitasse a ripetere quanto appreso dal padre, nei giorni successivi al fatto, in ordine al quale di certo si sarà molto parlato nell’ambito familiare. Resta, comunque, il dato oggettivo, certo, del risultato delle analisi scientifiche poco sopra ricordato (nдр: la presenza di un sola particella nella narice destra del naso) incompatibile con la presunta presenza nel luogo di esplosione del colpo di pistola di soggetti diversi da Antonio Ciontoli e Marco Vannini”.*

Eppure, questo dato “*oggettivo, certo, del risultato delle analisi scientifiche*” non è proprio da considerarsi tale.

Ed infatti, leggendo la relazione in data 8.8.2016 a firma del Mar. Ord. Arianna Salis del RIS di Roma (che ha effettuato le analisi dei prelievi effettuati a mezzo stub e swap su Antonio, Federico e Martina Ciontoli (stranamente non su Pezzillo Maria), la stessa conclude nel seguente modo “*”relativamente ai kit stub eseguiti su CIONTOLI Antonio, CIONTOLI Martina e CIONTOLI Federico è necessario mettere in evidenza che sono stati eseguiti rispettivamente 9 ore, 10 ore e 10 ore dopo il fatto reato, così come riportato nel foglio notizie allegato a ciascun kit: è unanimemente condiviso e ampiamente dimostrato da studi scientifici in ambito forense che i prelievi eseguiti a persone fisiche oltre le sei ore (8 ore nel caso di prelievi effettuati con gli swabs nelle narici e nelle orecchie) dal fatto reato non hanno alcun valore probatorio”.*

Nonostante ciò la tesi sposata dal primo giudice è stata integralmente condivisa dalla sentenza di appello.

La stessa Suprema Corte sul punto, nella sentenza di annullamento con rinvio, ha, invece, affermato: “*La motivazione con cui la sentenza di appello ha dato*

credito alla prova tecnica e non a quella desunta dalle intercettazioni è solo in apparenza logica: si è affermato che il dato tecnico, in ragione del fatto che nelle narici di Martina Ciontoli fu trovata una sola particella, nella narice destra, consegna un risultato di certezza, nonostante, nel riassumere i contenuti dell'apporto peritale, la sentenza di primo grado dia conto dell'assunto che dalla rilevazione di almeno tre particelle si trae la certezza della presenza di una persona al momento dell'esplosione e che le particelle permangono nelle narici più a lungo che sulla pelle, ma non anche che il rinvenimento di una sola particella segni con certezza l'assenza dal luogo; e ciò a fronte del risultato dell'intercettazione ambientale che non può essere spiegato, per giungere ad un risultato sensibilmente diverso da quello delle parole pronunciate e dei gesti mimati, soltanto dallo stato di particolare emotività in cui si trovava Martina Ciontoli".

La conclusione è che la presenza o meno di un numero di particelle significativo nelle narici di Martina Ciontoli non costituisce un elemento certo a suo discarico ma assume solamente un valore neutro.

Venuto meno, in tal modo, quello che la Corte di Assise ha ritenuto un elemento certo a conforto dell'assenza di Martina Ciontoli dal bagno, occorre ritornare alle intercettazioni ambientali e visive in cui la stessa Martina racconta in prima persona a che cosa ha assistito.

Parlando con il fratello Federico e Viola Giorgini, Martina afferma: *"era destino. Io ho visto lui quando papà gli ha puntato la pistola e gli ha detto <la vedi la...(incomprensibile)...ti sparo..>"*

Federico: *"chi l'ha detto?"* (secondo questa Corte la domanda più normale nel caso in cui Martina non fosse stata presente al fatto e Federico ne fosse al corrente, sarebbe stata secondo il principio dell' "id quod plerumque accidit quella interrogativa e cioè "come lo sai?")

Martina: *“papà. E papà gli ha detto: “è uno scherzo..” e lui ha detto: “non si scherza così”. Ed è diventato pallido. Non ci posso pensà. Poi qua sotto ci aveva il proiettile.. (indica a sotto la sua ascella sinistra).*

Dopo un discreto lasso di tempo, parlando sempre Martina con il fratello Federico e Viola Giorgini, dice *”con lui che diceva <leva un po’ sta.> perché Marco gli faceva <leva un pò sta pistola puntata>”.*

Orbene, poiché a parte il rapporto psichiatra paziente in cui si può verificare il c.d. “transfert”, non vi è normalmente una spiegazione logica per la quale un soggetto si sostituisca ad un altro soggetto per raccontare in prima persona e cioè da protagonista quello cui invece ha assistito o compiuto il secondo soggetto, affermare che Martina avrebbe fatto quelle affermazioni in prima persona perché emotivamente provata e limitandosi a ripetere quanto raccontatogli dal padre non ha alcun fondamento logico. Diverso, peraltro, sarebbe stato se nel raccontare l’accaduto Martina si fosse limitata a dire *“papà gli ha puntato la pistola e gli ha detto <la vedi la...(incomprensibile)...ti sparo..>”* che poteva costituire oggetto di un racconto de relato, ma invece la descrizione è preceduta da una affermazione che esclude qualsiasi altra possibilità e cioè *“Io ho visto”*, che non può prestarsi a interpretazioni diverse dal suo reale significato.

E che non si tratti di un racconto del padre lo si desume dal fatto che questi, anche a seguito di contestazione, ha continuato a non ricordare di avere mimato la scena in cui Marco tentava di fargli spostare la pistola.

Ed allora, se tutti ebbero a sentire il forte rumore provocato dallo sparo, se Martina era presente allo stesso, se tutti, anche, quelli accorsi subito dopo, vedono le due pistole e Federico si preoccupa di portarle via per metterle in sicurezza, se, in ogni caso, qualsiasi residuale dubbio sul tipo di lesione riportata dal Vannini deve ritenersi venuto meno nel momento in cui Federico,

momentaneamente allontanatosi dalla camera da letto dei genitori dove era stato trasportato Marco, ebbe a fare rientro affermando di avere rinvenuto il bossolo in bagno e invitando il padre alla presenza di tutti a cercare il foro d'uscita del proiettile, cosa che viene fatta, nessuno più può continuare ad affermare di avere prestato fede alla versione di Antonio Ciontoli del "colpo d'aria".

E tutto ciò avviene dopo che Federico effettua la prima telefonata al 118 (vantandosene per essere stato l'unico a prendere l'iniziativa) dove non soltanto tace su quanto effettivamente accaduto ma addirittura si inventa una paura conseguente ad uno scherzo a cui però lui non ha partecipato, in tal modo non soltanto sviando gli eventuali soccorritori dal tipo di intervento necessario e proporzionato alla gravità della lesione ma "tirandosene fuori", come farà sua sorella che alla domanda dell'infermiera Bianchi che la incrocia appena giunta sul posto su che cosa fosse successo risponde di non sapere nulla non essendosi trovata sul posto.

Anche la Pezzillo Maria è quella che tenta di dare una spiegazione non veritiera all'operatrice del 118 ma interrompe subito la richiesta di intervento perché qualcuno dei suoi familiari le dice che non serve più.

Che poi, sia la Pezzillo che la Martina che Federico affermino di non sapere quale fosse la giustificazione fornita da Antonio Ciontoli dello stato di malessere di Marco nel corso della telefonata al 118 e che quindi avesse cambiato versione passando dal "colpo d'aria" al "buchino provocato da un pettine a punta" non potendo, conseguentemente, porsi la domanda del perché il padre avesse cambiato versione, non è vero, nel senso che all'arrivo dell'infermiera Bianchi, questa, alla presenza della Martina che stava sull'uscio di entrata, della Pezzillo che teneva alzate le gambe di Marco e di Federico che lo accompagnava, aveva chiesto che cosa fosse successo e Antonio Ciontoli aveva fatto riferimento ad un "attacco d'ansia" e al fatto che "il ragazzo era un po' svenuto" per poi ripetere la versione del buchino provocato dal pettine a punta, consentendo a tutti i

presenti, quindi, di rendersi conto che il Ciontoli Antonio aveva continuato a cambiare versione non fornendo le corrette informazioni ad oltre un'ora dal fatto.

Né la produzione all'udienza del 16 settembre 2020 da parte dell'Avv. Mioli della rilevazione con il sistema Viasat dei movimenti effettuati dall'autovettura Audi A4, targata AK898AR, di proprietà di Ciontoli Antonio dalle ore 08:44:28 del 17 maggio 2015 alle ore 007:26:51 del 19.5.2015, porta a poter escludere la presenza di Federico Ciontoli sulle scale che conducono all'appartamento della famiglia che si fa incontro unitamente ad Antonio Ciontoli alla infermiera Bianchi e l'occasione in cui quest'ultimo ribadisce ancora la versione del buchino cagionato dal pettine a punta.

Ed invero, a parte la considerazione che la Bianchi è certamente una teste disinteressata e non avrebbe avuto alcun motivo di dichiarare il falso sul punto così come sull'incontro avuto all'interno del cortile dell'abitazione con Martina Ciontoli da lei riconosciuta senza incertezze, la produzione indica uno spostamento dell'autovettura del tutto irrilevante dal punto di vista temporale e della percorrenza.

Ammettendo che, secondo la ricostruzione consentita dalla tempistica delle telefonate effettuate al 118 e alle dichiarazioni degli operatori dell'ambulanza, questa arriva sul posto del ferimento alle ore 00,21 / 00,22 del 18.5.2015; l'intenzione manifestata da Federico di spostare l'autovettura che si trovava asseritamente dinanzi al cancello di ingresso della palazzina potrebbe comunque coincidere con l'incontro avuto con la Bianchi: Federico sposta l'autovettura in breve tempo e torna nell'abitazione; sopraggiunge nelle more l'ambulanza; calcolando il tempo necessario per effettuare la manovra di parcheggio e di prelevare il materiale sanitario ritenuto occorrente per l'intervento da parte della Bianchi, ben può Federico Ciontoli essersi portato avanti e avere raggiunto le



scale della palazzina dove viene subito dopo incrociato dalla Bianchi unitamente ad Antonio Ciontoli.

Per ritenere rispondente al vero, poi, la dichiarazione del Calisti che tutti erano presenti al momento in cui all'interno dell'appartamento il Ciontoli ribadiva la versione del buchino cagionato da un pettine a punta è sufficiente pensare che in un ambiente abbastanza ristretto non i potessero trovare tutti i presenti (il Calisti, la Bianchi, Martina, Federico e Antonio Ciontoli, Maria Pezzillo e Viola Giorgini) raggruppati addosso a Marco Vannini ma che si fossero posizionati in modo da non intralciare l'intervento della Bianchi, il che giustificherebbe la versione del Calisti che ricorda la presenza di alcuni di essi alle spalle mentre la Bianchi riferisce che ella era chinata su Marco mentre dal lato opposto del corpo vi era solo Antonio Ciontoli.

E comunque, ciò se si vuole attribuire credibilità alle molteplici e divergenti dichiarazioni rese dagli imputati con riferimento, in particolare, all'ignorare il cambio di versione del Ciontoli da "colpo d'aria" a "buchino cagionato da un pettine a punta" e non costituisca, invece, una precisa strategia difensiva consistente nel professare la propria ignoranza sulle vere cause della lesione subita da Marco, certamente non ignota a Federico Ciontoli che trova il bossolo e invita il padre alla presenza di tutti a cercare l'eventuale foro di uscita e meno che mai a Martina Ciontoli che ha assistito al ferimento.

Ma ancora, quale sarebbe stato il bisogno sia per Federico che per Antonio Ciontoli di allontanarsi dalla stanza dove si trovava Marco unitamente a Martina Ciontoli, Viola Giorgini e Maria Pezzillo per effettuare le chiamate al 118?

E la necessità, non dimostrata, di utilizzare l'utenza fissa dell'abitazione con la coincidenza di essere il telefono fuori dalla stanza da letto, collide con la sicura disponibilità in capo ad ognuno die presenti anche di telefoni cellulari. Ed allora, la necessità di collocare sia Federico che Antonio lontano dagli altri presenti può



avere solo lo scopo strategico di poter poi sostenere di non avere saputo cosa i due avessero realmente riferito al 118.

Orbene, ove si abbia riguardo: alle spiegazioni inverosimili degli atteggiamenti da loro assunti, che in taluni momenti rasentano una vera e propria crudeltà nei confronti di un ragazzo ferito che urla di dolore e viene rimproverato per questo motivo, un ragazzo che è stato ed è il fidanzato di Martina e che il Ciontoli afferma di tenerlo in considerazione come un figli; ai depistamenti (pulizia delle superfici delle pistole e del bossolo; pulitura delle tracce di sangue, soprattutto nel luogo dove asseritamente era avvenuto il ferimento; ripetute menzogne rivolte per circa 110 minuti ai soccorritori sia prima del loro intervento che al momento che dopo; all'accordo che tentano di raggiungere tra loro su quanto dichiarare, si deve lecitamente ipotizzare che la scelta di un comportamento di un certo tipo fu del capo famiglia e cioè Antonio Ciontoli al quale tutti aderirono consapevolmente pur non potendosi non rendere conto delle conseguenze che avrebbe avuto lo stesso, accettandone il rischio e le conseguenze e avendo il tempo (110 minuti) per concordare una versione da fornire coralmemente agli investigatori e che vedeva come primo obiettivo la possibilità a) di far passare sotto silenzio l'accaduto (intervento di Antonio Ciontoli sul dott. Matera), b) far credere ad un incidente non voluto, c) in ultima analisi, pervenire ad una ipotesi di omicidio colposo.

D'altronde, l'ipotesi diversa non regge sia per il grado di istruzione dei soggetti coinvolti sia perchè basta aver riguardo alle tabelle utilizzate dall'INAIL per la valutazione del danno fisico a seguito di rumori per scoprire che il colpo di arma da fuoco è pari a 110 decibel (non per niente al poligono di tiro, anche all'aperto, occorre indossare le cuffie di protezione) ed è classificato come secondo rumore maggiormente invasivo dopo quello del martello pneumatico che ha un valore di 150 decibel. Per intenderci, la conversazione normale tra



soggetti nella stessa casa produce un rumore di valore 40/50 decibel, mentre se le persone si urlano contro il valore può arrivare a 70 decibel.

Ed allora, è da chiedersi come sia possibile che il rumore prodotto da un colpo di arma da fuoco cal.9 mm, soprattutto in un ambiente ristretto come è quello del bagno di casa Ciontoli, e simile certamente ad un esplosione (percepita anche dai vicini di casa) venga da tutti colto come “un tonfo”, come il rumore di un oggetto che cade e soprattutto, una volta sentita l’esplosione, accertato che Marco risulta ferito e viste le pistole in bagno, qualcuno di media intelligenza possa credere alla versione del “colpo d’aria” propinata a dire di tutti da Antonio Ciontoli, “colpo di aria” che però diventa poi un buco procuratosi con un pettine a punta! Se uno ha voglia di fare una ricerca su INTERNET, inserendo le parole “colpo d’aria” si ottiene come risultato quello di un modo profano per descrivere una infreddatura dovuta all’esposizione ad agenti atmosferici nocivi.

Che poi, il Ciontoli, prima, e i suoi familiari dopo, intendessero riferirsi ad un colpo a salve, tale convinzione doveva venire a cessare immediatamente dopo che Federico, rinvenuto il bossolo in bagno (secondo la sua versione), era corso nella camera da letto dove era stato trasportato Marco, comunicando il rinvenimento e invitando il padre, alla presenza di tutti, a cercare sul corpo del giovane il foro di uscita di un proiettile. E anche a voler credere alla buona fede in capo ai familiari sino a quel momento, è questo, certamente, il momento in cui tutti i presenti –e in quel momento sono tutti presenti- non possono avere continuato ad ignorare cosa fosse realmente successo, accettando, comunque, di coprire Antonio Ciontoli, accettando la sua versione dei fatti e, anzi, cercando di mettere d’accordo le loro dichiarazioni.

Un colpo di pistola cal.9-380Auto, esploso a circa 20/40 cm. dal corpo della vittima non può essere ritenuto, soprattutto da un militare, non in grado di produrre esiti letali, confortati in tal senso dalla fuoriuscita di sangue, dalle

condizioni fisiche del Vannini e dalle sue invocazioni di aiuto inascoltate, ovvero, come afferma la Cassazione nella sentenza di annullamento, nell'ipotesi in cui, come affermato dal Ciontoli egli non era particolarmente esperto nell'uso delle armi e delle conseguenze di una lesione da colpo da arma da sparo, su quale base l'imputato potesse razionalmente fondare il convincimento che l'evento non si sarebbe verificato.

Si pensi a tal proposito alle versioni via via diverse fornite dal Ciontoli al P.M. che cadono solamente dopo l'intervento del difensore; allo scambio di considerazioni tra Martina e Federico Ciontoli all'interno della caserma dei Carabinieri (dove si rassicurano a vicenda sul fatto che il tutto è avvenuto per una leggerezza, per colpa) dove aveva tentato di accreditare prima che l'arma gli era scivolata di mano ed era partito un colpo, poi che era stato Marco che aveva tentato di togliergliela dalla mano ed era partito un colpo, infine che nell'ambito di un atteggiamento scherzoso aveva scarrellato l'arma e puntata la stessa all'indirizzo di Marco aveva involontariamente esplosa un colpo.

Eppure, proprio la pistola che ha sparato presentava e presenta una anomalia tecnica che la aveva resa da una pistola in doppia azione ad una pistola in singola azione. Tale circostanza è stata non pienamente valorizzata dalle due Corti di merito eppure non si può trascurare quanto dichiarato dal Ciontoli in merito all'acquisto, già di per sé poco credibile, e cioè che un giorno aveva deciso di acquistare un'arma, era entrato in armeria e aveva scelto quella senza conoscerne il funzionamento e senza farselo spiegare dal commesso, quasi si trattasse di un pezzo di formaggio e non già di un oggetto destinato alla propria difesa personale.

Ma comunque, il Ciontoli ha dichiarato di averla acquistata nel 2003 e di averla provata una sola volta nel 2007.



Ma la perizia effettuata sull'arma dal RIS dei CC conclude circa il fatto che l'arma era difettosa perchè non poteva sparare in doppia azione perché usurato il traversino posteriore della leva di collegamento che univa il grilletto con l'azione rotatoria del cane da troppi colpi sparati in doppia azione, sia in bianco che ad arma carica (come emerso anche presso il banco di prova della Beretta i cui tecnici hanno escluso categoricamente che l'arma potesse essere difettosa di fabbrica e dalla deposizione del Magg. Gerardo Polese all'udienza del 16.1.2017). Ed allora, o il Ciontoli ha comprato un'arma usurata e quindi di seconda mano già difettata, o l'ha comprata nuova (come sembrerebbe) e l'ha usurata lui sparando in doppia azione innumerevoli volte. In ogni caso doveva necessariamente sapere che l'arma non sarebbe stata in grado di sparare se non dopo lo scarrellamento.

Considerazioni

Per capire le motivazioni del Ciontoli con riferimento al ritardo nel prestare i necessari soccorsi al Vannini occorre avere riguardo alla professione dallo stesso esercitata e cioè di appartenente quale sottufficiale alla Marina Militare distaccato al R.U.D.

Non è vero che l'eventuale sopravvivenza del Vannini avrebbe costituito un elemento positivo per l'imputato e di contro che la morte avrebbe invece costituito un elemento negativo e ciò per le seguenti considerazioni:

nessuno, a parte la famiglia Ciontoli, poteva riferire come effettivamente si fossero svolti i fatti quella notte e l'unico a potere confermare o smentire le loro dichiarazioni sarebbe stato proprio Marco Vannini;

in assenza delle dichiarazioni di questi, il Ciontoli sperava di poter accreditare la tesi dell'omicidio colposo, cosa che in effetti si è verificata, sminuendo sempre più la propria responsabilità, (cfr. versioni rese fino all'interrogatorio al P.M. circa il fatto che la pistola gli era sfuggita di mano ed era partito un colpo)



subendo una pena limitata nel suo ammontare e tale da non comportare (soprattutto per la sussistenza della colpa) alcuna interdizione in perpetuo dai pubblici uffici cui necessariamente corrisponde nell'amministrazione militare la degradazione e la destituzione, ovvero la perdita del posto di lavoro;

l'unico in grado di porre in crisi la costruzione di un omicidio per colpa era il solo Marco Vannini ed ecco perché il suo decesso, in termini di mera convenienza personale, era da preferire alla sua sopravvivenza.

Ed in effetti, tale risultato il Ciontoli sembrava avere raggiunto a seguito della sentenza di secondo grado, annullata dalla Suprema Corte, laddove il reato di omicidio doloso era stato derubricato in quello di omicidio colposo ed erano state revocate le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, non applicabili nell'ipotesi di affermazione di responsabilità a titolo di colpa.

A parte la considerazione sulla diversità di conseguenze personali in caso di responsabilità per dolo e responsabilità per colpa, come, in ogni caso, il Ciontoli pensava di poter nascondere il ferimento colposo? Prima evitando i soccorsi, poi eludendo le domande dei soccorritori, terzo tentando di convincere il medico del P.S. al silenzio, infine, ma non meno grave, accettando la morte del Vannini che lo avrebbe lasciato padrone della scena del crimine e delle spiegazioni fornite d'accordo con i suoi familiari, unici testimoni. Non dimentichiamo che il Ciontoli perfino nell'interrogatorio reso al P.M. tenta la strada dello scivolamento involontario dell'arma con conseguente esplosione del colpo. Era convinto di riuscire a sanare tutte le possibili contraddizioni perfettamente consapevole che rispondere a titolo di colpa non sarebbe stato poi così grave una volta che comunque ormai il fatto era successo e risaputo da troppe persone.

NESSO DI CAUSALITA'



Come noto, sin dagli anni novanta del secolo scorso, la giurisprudenza italiana ha chiarito che l'imputazione causale dell'evento al soggetto agente richiede, secondo la teoria condizionalistica, l'individuazione della specifica legge scientifica (la legge di copertura) che disciplina - e spiega - i nessi di condizionamento tra il comportamento umano e gli eventi naturalistici, penalmente rilevanti (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990, dep. 29/04/1991).

In particolare, sul punto di interesse, la Corte regolatrice già aveva osservato: che la valutazione controfattuale deve avvenire applicando la legge di copertura rispetto al "singolo comportamento storico", alla "singola situazione storica", alla "singola conseguenza storica", che possono "essere inseriti nello schema generale previamente ottenuto"; con la precisazione che *"secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica - la cosiddetta legge generale di copertura - portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto"* (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990, dep. 29/04/1991, cit.).

Le Sezioni Unite, intervenute nei primi anni duemila (n.30328/2000), hanno affermato, nel dirimere la questione che veniva agitando sull'impiego giudiziale delle leggi (scientifiche ovvero statistiche) di copertura, che il giudice del merito, per la ricostruzione del fatto, non può attingere a criteri di mera probabilità statistica, ma che di converso deve ricorrere alla probabilità logica, la quale consente "la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale".


La Corte regolatrice ha chiarito che il nesso casuale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una



generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerta che immaginandosi come realizzata la condotta doverosa l'evento hic et nunc non si sarebbe verificato; che non è consentito il ricorso meccanicistico al coefficiente probabilistico espresso dalla legge di copertura; e che il giudice può addivenire all'affermazione di responsabilità penale solo nel caso in cui pervenga alla conclusione, con alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale, che la condotta dell'imputato sia stata condizione necessaria dell'evento.

E le Sezioni Unite (n38343/2014) hanno chiarito che, per affermare che la condotta dell'agente sia condizione necessaria dell'evento, la cornice normologica censita dal giudice deve essere tale da superare il ragionevole dubbio, fondato su elementi di insufficienza, contraddittorietà o incertezza del riscontro probatorio. Come si vede, l'intervento delle Sezioni Unite ha messo nitidamente a fuoco il rapporto che deve intercorrere tra il fondamento probabilistico del nesso causale e la certezza processuale idonea a fondare un verdetto di condanna; ed ha chiarito il governo che il giudice deve fare delle nozioni probabilistiche offerte dalla legge di copertura, attingendo ad un procedimento logico non dissimile dalle sequenze di ragionamento inferenziale al quale il giudice è quotidianamente chiamato, in tema di valutazione della prova indiziaria (ex art. 192 c.p.p., comma 2) e più in generale, in considerazione della "doverosa ponderazione" delle ipotesi antagoniste prescritta dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).

In via di estrema sintesi, può allora affermarsi che i temi significanti della sentenza delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002 sono i seguenti: superamento dell'alternativa tra certezza e probabilismo; valorizzazione del criterio della certezza processuale; necessità per il giudice di utilizzare il parametro di prova della elevata credibilità razionale (che è il risultato della valutazione del compendio probatorio, rispetto alla specifica condotta oggetto di



addebito) e di attenersi al criterio della probabilità logica e non solo a quello della probabilità statistica.

Nell'alveo di tale insegnamento si collocano numerose decisioni successive delle sezioni semplici della Suprema Corte, ove si è evidenziato che, ai fini dell'imputazione causale dell'evento, il giudice di merito deve formulare giudizi sulla scorta di generalizzazioni causali, congiunte con l'analisi delle contingenze fattuali proprie della fattispecie concreta (cfr. Cass. Sez. 4 sentenza n. 43786 del 17.9.2010, dep. 13.12.2010, Rv. 248943; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32121 del 16/06/2010, dep. 20/08/2010, Rv. 248210; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43459 del 04/10/2012, dep. 08/11/2012, Rv. 255008).

In tale ambito ricostruttivo, si è osservato che, nella verifica dell'imputazione causale dell'evento occorre, in realtà, dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato, ove il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto, se l'agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta.

Con riferimento alla casualità omissiva, si è evidenziato il carattere condizionalistico della stessa, osservando che il giudizio di certezza sul ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili e culmina nel giudizio di elevata "probabilità logica". E si è chiarito che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto, quando l'apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica (cfr. Cass. Sez. 4 sentenza n. 43786 del 17.9.2010, dep. 13.12.2010, Rv. 248943, cit)

Ai fini di interesse, occorre in questa sede ribadire che la valutazione controfattuale, che costituisce il modello euristico dell'indagine causale che



viene demandata al giudice di merito, deve avvenire rispetto al "singolo comportamento storico", alla "singola situazione storica", alla "singola conseguenza storica", che viene in rilievo nel caso di giudizio, secondo le indicazioni espresse dall'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990, dep. 29/04/1991, cit.).

Ed è appena il caso di rilevare che i termini di fatto ai quali deve riferirsi il giudice penale, nel verificare la sussistenza di elementi indicativi della riferibilità causale dell'evento alla condotta attiva od omissiva posta in essere dall'agente, sono necessariamente quelli riportati nel capo di imputazione: è il capo di imputazione, infatti, che delinea e delimita la specifica sequenza fenomenologica, nell'ambito della quale si assume che la condotta attesa abbia determinato la verifica dell'evento dannoso, come realizzatosi.

Del resto, la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che il giudice di merito deve analizzare la condotta (attiva od omissiva) colposa addebitata, per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, rispetto agli specifici termini di fatto della vicenda, l'evento lesivo sarebbe stato evitato "al di là di ogni ragionevole dubbio" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43459 del 04/10/2012, dep. 08/11/2012, Rv. 255008).

Si è fatto riferimento al c.d. paradigma indiziario e occorre valutare se gli elementi a carico degli odierni imputati rispondano appieno ai requisiti richiesti dall'art. 192 c.p.p. in tema di prova indiziaria.

Sul punto giova premettere che la regola di valutazione delle prove cd. logico-critiche, con riferimento alle quali il legislatore, ponendo delle limitazioni alla regola del libero convincimento, prescrive al comma II dell'art. 192 del codice di rito che il giudice non può desumere l'esistenza di un fatto da indizi "a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti".

Gli indizi, intesi in senso classico come prova logica e, quindi, quale fatto

ignoto raggiunto attraverso una regola di tipo probabilistico, sono elementi probatori indiretti, giudizialmente accertati, univocamente ricollegabili al "thema probandum", ed idonei a confluire nel loro complesso – attraverso una logica coordinazione tra di essi – in un giudizio di certezza del fatto da dimostrare.

Per espressa previsione normativa, gli indizi devono possedere i requisiti della gravità e della precisione.

Il requisito della gravità puntualizza la capacità dimostrativa, cioè la pertinenza del dato, rispetto al "thema probandum" (Cass. sent. del 13/12/1991, ric. Grillo e altro): l'indizio è grave quando presenta una rilevante contiguità logica con il fatto da provare (Cass. sent. del 10/7/1996, ric. P.M. in c. Iacona).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni, e quindi attendibili e convincenti (Cass. sent. del 24/6/1992, ric. Re).

La precisione dell'indizio si sostanzia nella sua inidoneità a prestarsi - secondo regole di esperienza fondate sull'«*id quod plerumque accidit*» - ad una interpretazione diversa ed alternativa rispetto a quella che fornisce la prova del fatto ignoto da ricostruire; sono precisi gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e pertanto non equivoci (Cass. sent. del 24/6/1992, ric. Re).

La Corte di Cassazione ha chiarito che dal disposto dell'art. 192 comma II c.p.p. si desume la necessità del requisito della certezza degli indizi, che costituisce il necessario presupposto di quello della precisione; e la certezza richiede la verifica processuale in ordine alla reale esistenza della circostanza indiziante (Cass. Sez. I sent. n. 118 del 1995, ric. Olivieri; Cass. Sez. I sent. n. 2398 del 1992, ric. Grillo).

Una volta riscontrata la gravità e la precisione delle singole circostanze indizianti, occorre verificare la loro concordanza: è infatti necessario che tra le circostanze indizianti esista un collegamento derivante dalla loro coordinazione



logica globale, che determini la loro oggettiva confluenza in un'unica direzione probatoria.

La concordanza costituisce, dunque, il criterio di valutazione finale degli indizi raccolti: il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari che presentano una potenziale rilevanza probatoria rispetto al "thema probandum", verificando che essi non contrastino tra di loro e con altri dati probatori "certi" e "di segno contrario", così da potere trarre la conclusione che le circostanze indizianti convergono nella medesima direzione.

L'esame globale ed unitario dei vari indizi è assolutamente necessario in quanto il singolo dato indiziante, anche se valutato secondo una corretta massima di esperienza, possiede sempre un valore indicativo non univoco, ma di carattere probabilistico.

Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 8045 del 1992, ric. Pirisi) ha chiarito che "l'elemento indiziante deve essere, per sua natura, storicamente certo. Ai fini probatori, tuttavia, esso si caratterizza per la sua valenza probabilistica, ond'è che al risultato finale, escludente la possibilità di una diversa soluzione, si può pervenire solo attraverso una pluralità di indizi i quali siano gravi, precisi e concordanti, proprio perché "quae singula non probant, simul unita probant".

L'insufficienza del singolo dato indiziante, ancorché grave e preciso, è quindi connaturale al carattere stesso dell'indizio; l'essenziale è che l'univocità probatoria venga raggiunta attraverso i collegamenti e la confluenza univoca dei plurimi indizi, evitandosi, da parte del giudice di merito, l'errore di una valutazione frazionata e, come tale, viziata dalla apparenza, non avendo essa tenuto conto del significato promanante dal sinergismo indiziaro".

In questa prospettiva, si è specificato che la prova indiziaria è costituita dal complesso dei singoli indizi, ciascuno dei quali non ha, da solo, un carattere esaustivo, giacché, altrimenti, sarebbe una prova e non un indizio (Cass. sent. del 10/7/1996, ric. P.M. in c. Iacona).

L'ambiguità indicativa del singolo indizio può essere superata attraverso una valutazione complessiva, che consente di sommare i diversi dati indizianti integrandoli logicamente gli uni con gli altri.

In particolare, il carattere di gravità di un indizio può acquistare un maggiore spessore per effetto della correlazione con altre circostanze indizianti idonee ad eliminare quella possibilità di spiegazioni alternative che caratterizza l'ambiguità indicativa dell'indizio singolarmente considerato.

La Suprema Corte (Cass. Sez. Un. sent. n. 6682 del 1992, ric. P.M., p.c., Musumeci ed altri) ha evidenziato che "l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. E' possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, c.p.p.

Peraltro, l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.

Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o



storica), quando sia conseguita con la rigosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice”.

La prova indiziaria deve ritenersi logicamente formata con efficacia pari a quella della prova diretta quando i vari elementi indizianti possiedono una inequivoca direzione finalistica e sono quindi tali da condurre ad una interpretazione univoca da parte del giudice.

Si è comunque sottolineato che “la prova indiziaria, disciplinata dall’art. 192 comma terzo c.p.p., è quella che consente, sulla base di indizi “gravi, precisi e concordanti”, da valutare secondo criteri di rigida consequenzialità logico-giuridica, la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche da escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisi e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili. Se così fosse, infatti, non si dovrebbe più parlare di “prova indiziaria” e di indizi atti a sostenerla, ma di dimostrazione “per absurdum”, secondo regole che sono proprie soltanto delle scienze esatte, la cui osservanza non può quindi essere pretesa nell’esercizio dell’attività giurisdizionale” (Cass. Sez. I sent. n. 3424 del 1992, ric. Di Palma).

Nella stessa prospettiva, la dottrina ha evidenziato che l’ipotesi sorretta da una pluralità di indizi concordanti può essere ragionevolmente posta a fondamento della decisione giudiziale quando è congruente con i fatti accertati ed è quindi, tra le ipotesi disponibili, l’unica capace di dare un senso alla “storia” che si propone per la ricostruzione della vicenda che forma oggetto dell’indagine.

Si è così riconosciuta la validità, ai fini della verifica probatoria, del criterio della congruenza narrativa, riferita alle diverse ipotesi ricostruttive del fatto che emergono dal confronto tra le prospettive delle parti coinvolte nel processo, caratterizzato – secondo i principi del sistema accusatorio – dal metodo



dialettico di conoscenza.

Tenuto conto del dato normativo di cui all'art. 192 c. II c.p.p. e degli esposti orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte può concludersi che la prova indiziaria, intesa come traccia sensibile che non rappresenta direttamente il fatto ignoto ma che può condurre ad esso attraverso la mediazione di una regola di esperienza di tipo probabilistico, ove corrisponda ai criteri legali della molteplicità, gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari, ben può essere idonea a supportare il convincimento del giudice e non può essere relegata ad un grado subordinato di prova posto che il nostro sistema giuridico non prevede una scala predeterminata di valori probatori.

L'elemento soggettivo

Uno dei principi fissati dalla Suprema Corte nella sua sentenza di annullamento con rinvio è la conferma della qualificazione del fatto in termini di concorso in omicidio mediante omissione, rinvenendo una posizione di garanzia ex art.40, comma 2, c.p., in capo agli imputati presenti sul luogo del delitto in forza di una assunzione de facto delle cure del ferito, mandando al giudice di rinvio di verificare se gli imputati agirono con dolo o con colpa e, dunque, se la suddetta norma di parte generale debba essere riferita all'art.575 c.p. (sotto il profilo del dolo eventuale, così come nella originaria contestazione) o all'art.589 c.p., così come ritenuto nella sentenza di primo grado per tutti gli imputati eccezione fatta per Antonio Ciontoli e nella successiva sentenza di secondo grado che includeva anche quest'ultimo nell'ipotesi di omicidio colposo.

Non ha più senso, quindi, discutere ancora sulla sussistenza dell'obbligo di garanzia, come hanno fatto in sede di discussione i difensori degli imputati Martina e Federico Ciontoli e Mara Pezzillo, trattandosi di principio di diritto affermato dalla Suprema Corte al quale il giudice di merito deve prestare ossequio.

E' noto che il dolo eventuale è una categoria concettuale che si contrappone a quelle del dolo intenzionale e della colpa, in particolare, di quella c.d. "cosciente".

In altri termini, mentre nel dolo intenzionale il soggetto agisce prevedendo e volendo l'evento come conseguenza della propria azione od omissione, nel dolo eventuale l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione (da lui non volute perché si ricadrebbe nell'ipotesi del c.d. dolo intenzionale) e, nonostante ciò, agisca accettando il rischio di cagionarle, a differenza che per la colpa cosciente che sussiste allorchè il soggetto agisca per un determinato fine pur rappresentandosi la possibilità che possa verificarsi un evento diverso e più grave, non soltanto da lui non voluto ma nella assoluta convinzione di poterne evitare l'accadimento.

Difficile è l'individuazione dell'elemento psicologico dell'agente che consenta l'accertamento del titolo della sua responsabilità, trattandosi di un elemento interno al soggetto ed è per questo motivo che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo anni di elaborazione, perveniva alla pronuncia a Sezioni Unite nel caso *Espenhahn* (n.38343 del 24.4.2014), affermando che *"in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo avere considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche al costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo"*. La Corte, poi, indicava, sia pure in termini semplificativi,



gli elementi comportamentali utili a distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente, affermando che *“per la configurabilità del dolo eventuale occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su di una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua della concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento”*.

Questo ultimo elemento è una applicazione della formula c.d. di Frank che serve ancora oggi quale ulteriore elemento di valutazione allorché, però, il giudice sia in possesso di informazioni altamente affidabili che consentano di esperire il c.d. giudizio controfattuale e di rispondere con sicurezza alla domanda su ciò che l’agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell’evento illecito collaterale.

La Cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, nel far riferimento e richiamo ai predetti concetti, precisa anche che la volontà, nel dolo eventuale, consiste nella consapevole e ponderata adesione all’evento, non potendosi più parlare, quindi, di mera accettazione del rischio, ma occorrendo aver riguardo alla volontà intesa come accettazione dell’evento, perché questo è il modo *“con cui può volersi un dato futuro al momento in cui si attua una opzione per una condotta”*.

Fatte queste premesse è necessario, a questo punto, valutare la condotta di ognuno degli imputati per accertare se la stessa risponda o meno agli indicatori sopra elencati, a cui però, possono aggiungersi degli altri.

a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa:

Antonio CIONTOLI: il primo veramente consapevole di avere esploso un colpo di arma da fuoco nei confronti del Vannini cagionandogli una ferita fu Antonio Ciontoli. Non possedendo cognizioni mediche ma non potendo non essere consapevole di tutte le possibili conseguenze della ferita inferta, conoscendo la potenza micidiale dell'arma e la distanza minima dalla quale il colpo era stato esploso, avrebbe dovuto immediatamente chiamare i soccorsi. Invece lui 1) lascia il Vannini nella vasca da bagno e lo lava per fare sparire il sangue; 2) lo muove dalla posizione assunta e lo trasporta nella camera da letto dove Vannini viene rivestito di tutto punto ma non con i suoi abiti ma con quelle reperiti da Martina Ciontoli (anche se è Federico Ciontoli a dichiarare di averli procurati); 3) non presta soccorso alcuno a Marco e al momento in cui Federico effettua la prima telefonata al 118, passando poi il telefono alla madre, interviene interrompendo la conversazione affermando "*non serve niente*" facendo interrompere la telefonata; 4) quando Federico giunge recando con sé il bossolo del proiettile esploso in bagno, su sollecitazione, cerca l'eventuale foro di uscita del proiettile stesso; 5) si convince ad effettuare una nuova chiamata al 118 alla cui operatrice fornisce false informazioni su cosa sia accaduto a Marco; 6) all'arrivo dell'ambulanza con l'infermiera Bianchi e il portantino Calisti, interrogato nuovamente sulle cause del malessere, insiste con la versione del *buchino* cagionato dal pettine a punta, tacendo che Marco era stato attinto da un colpo di arma da fuoco e che il proiettile doveva essere rimasto ritenuto; 7) giunto al pronto soccorso si preoccupa di chiamare il medico di turno Dott. Matera evidenziando a questi l'effettiva causa del malessere di Marco ma invitandolo a "passare l'accaduto sotto silenzio"; 8) concorda con Federico parte



di quello che dovrà dichiarare al P.M. con riferimento alle armi e al bossolo; 9) fornisce al P.M. ben tre versioni differenti ma tutte aventi ad oggetto un semplice incidente fortuito, prima, una condotta colposa dopo.

Dal momento in cui venne Martina Ciontoli assistette al ferimento e Federico Ciontoli e Maria Pezzillo percepirono lo sparo, viste le condizioni in cui versava Marco Vannini, mettendo da parte la loro versione sul credere alle sciocchezze che raccontava loro il padre, soprattutto dopo avere assistito al ferimento, sentito l'esplosione, visto il sangue e la pistole per terra, assunsero, come ha ritenuto la Suprema Corte nella sentenza di annullamento, una precisa posizione di garanzia nei confronti del Vannini, per cui anche su di loro gravava l'obbligo di assicurare al ferito i migliori e più urgenti soccorsi. Ed invece, dal momento in cui si recarono nel bagno e videro quanto successo non si attivarono per aiutare effettivamente Marco, limitandosi a collaborare con il padre nelle sue azioni: trasportarono il ferito in altra camera, lo vestirono con della biancheria, ispezionarono la zona della ferita alla ricerca del foro di uscita, provvidero a tamponare il sangue con asciugamani e a pulire quello per terra con degli strofinacci, intimarono più volte al Vannini di non urlare, rimossero la pistola ed il bossolo dal bagno ed effettuarono, almeno il Federico, una telefonata al 118 che per il suo contenuto deve ritenersi del tutto inutile.

Federico CIONTOLI:

Accorre subito in bagno non appena sentito il rumore. La visione di Marco nelle condizioni in cui si trova gli fa sorgere dei dubbi sulla gravità di quanto accaduto e non è un caso che sia il primo a togliere le armi da bagno e a portarle in altro luogo dopo averle messe in sicurezza, e, di iniziativa, a chiamare la prima volta il 118; si reca dopo in bagno e rinviene il bossolo che reca subito al padre il quale immediatamente alza il braccio di Marco per cercare di capire la traiettoria del proiettile; sollecita di nuovo il padre a chiamare il 118 cosa che avviene; si reca fuori ad aspettare l'ambulanza, sportando la macchina del padre



per consentirle l'ingresso nello scarrozzo della villetta, apprende solo in seguito mentre si reca con il padre al pronto soccorso che egli si era inventato la scusa del pettine a punta. Peccato, però, che contro di lui militano i seguenti elementi: afferma di avere sentito un forte rumore ma non tanto da farlo subito intervenire pur precisando che ha avuto modo già di sentire l'esplosione di colpi di arma da fuoco all'aperto; sia sulla pistola che sul bossolo non vengono trovate tracce di impronte papillari utili per cui qualcuno le ha pulite attentamente ed è lui che si è preoccupato di portare le armi ed il bossolo dal bagno alla sua camera da letto; nel corso della telefonata al 118 afferma che un ragazzo si è sentito male a seguito di uno scherzo ma ignora quale perché lui non c'era; nell'invitare il padre a chiamare nuovamente il 118 dichiara di ignorare cosa il padre abbia raccontato all'operatrice; l'infermiera Bianchi, che non ha sicuramente motivo di affermare cose non vere, dichiara di averlo incontrato insieme al padre sulla soglia di ingresso dell'abitazione e in quella occasione il Ciontoli Antonio aveva ripetuto la versione dello svenimento a seguito del *buchino* procuratosi scivolando su di un pettine a punta; concorda con il padre, nella sala di attesa dei Carabinieri, la versione da fornire su dove si trovassero le armi, su chi le abbia rimosse e dove si trovasse il bossolo. Di fatto, quindi, non interviene con una condotta effettivamente di aiuto al Marco Vannini, contribuendo a depistare i soccorsi tacendo sul reale motivo del suo stato di malessere e sulla sua gravità.

Martina CIONTOLI:

è in bagno ed assiste all'esplosione del colpo di arma da fuoco da parte del padre nei confronti di Marco, quindi, ha sentito la forte esplosione, la reazione di Marco al ferimento e la fuoriuscita di sangue per cui non può ignorare cosa sia successo; eppure, invece di intervenire per aiutare quello che sino a pochi minuti prima è stato il suo fidanzato, aiuta il padre a depistare le indagini, contribuendo ad avvalorare le versioni da lui fornite, prima a mezzo di Federico, poi direttamente al 118; si preoccupa di procurare a Marco dei vestiti che non sono i



suoi e ad asciugargli i capelli; lo tacita più volte per evitare che urli e continua ad affermare anche successivamente che non di urla si trattava ma di semplici lamenti e ciò nonostante quanto sia dato percepire direttamente dall'ascolto delle telefonate e dalle dichiarazioni dei vicini Liuzzi; alla domanda rivolta dall'infermiera Bianchi che la incrocia dinanzi alle scale che conducono all'appartamento su cosa sia successo risponde che non lo sa perché non era presente, passando da una condotta passiva consistita nel tacere ad una attiva consistita nel fornire false informazioni sulla sua presenza in modo da non dovere raccontare la verità ma continuando a sostenere le fantasiose versioni del padre; assiste alla conversazione che intercorre tra Viola Giorgini e Federico Ciontoli soprattutto nella parte in cui la prima afferma di avere parato il culo del fratello per quanto concerne le pistole; nega di avere visto il rigonfiamento prodotto dall'ogiva sotto il seno sinistro di Marco, come da lei stesso riferito nel corso delle intercettazioni, affermando, anche successivamente, di averlo appreso dal Mar. Izzo, comandante la Stazione di Ladispoli, mentre il pubblico ufficiale ha negato tale circostanza.

Maria PEZZILLO:

non si preoccupa di far nulla per effettivamente aiutare Marco Vannini, pur avendo sentito l'esplosione del colpo, avere visto Marco sanguinare e averlo sentito urlare dal dolore, ponendosi quale unica preoccupazione quella di riprenderlo in maniera decisa per farlo tacere e di tenergli le gambe alzate; interrompe la prima telefonata al 118 nel momento in cui viene invitata a ciò dal marito; è presente nel momento in cui l'infermiera Bianchi chiede ad Antonio Ciontoli che cosa sia successo ricevendone una risposta dal contenuto falso e continua ad essere presente nei successivi venti minuti in cui la Bianchi continua a cercare di capire perché il Vannini stia così male; mente ai genitori di Marco Vannini allorchè li chiama una prima volta per dire loro che Marco si è fatto un po' male cadendo per le scale e che quindi rimarrà da loro e una seconda volta



quando li richiama per avvertirli di recarsi al PIT senza specificare che cosa sia successo.

b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;

Antonio Ciontoli è un militare di carriera appartenente alla marina militare e successivamente distaccato ai Servizi Segreti e, in quanto tale, ha ricevuto un addestramento, ha partecipato ad esercitazioni di tiro, sa cosa significa scarrellare anche se vuole fare credere di essere un soggetto non aduso alle armi; non può ignorare la potenza e la capacità lesiva di un proiettile cal.9 corto o 380Auto, esploso a 20/40 centimetri di distanza da un corpo umano.

Federico Ciontoli ha frequentato per tre anni la Accademia Militare della Nunziatella e ha dimostrato di essere perfettamente a conoscenza del meccanismo delle armi corte, pur avendo dichiarato di avere sparato solo con il fucile, tant'è che parla di "*messa in sicurezza delle armi*" che è uno dei primi principi che ti inculcano quando maneggi armi da sparo, e che significa scaricare l'arma controllando che non sia rimasto un proiettile in camera di scoppio; conosce il rumore che produce una esplosione di colpo di arma da fuoco per averla sentita all'aperto e non può averla certamente confuso con altro rumore; sa che se trova un bossolo vuol dire che è stato esploso un colpo d'arma da fuoco con conseguente uscita di un proiettile che provoca un foro di ingresso a cui dovrebbe normalmente corrispondere un foro di uscita; sa quanto siano importanti le impronte digitali tant'è che l'arma e il bossolo vengono puliti per bene.

Martina Ciontoli ha assistito all'esplosione del colpo di arma da fuoco e ne ha visto le immediate conseguenze e risulta avere frequentato, al momento del fatto, il primo anno del corso per infermiere professionali.

La signora Maria Pezzillo afferma di non sapere nulla delle armi da fuoco e probabilmente avrebbe pure dichiarato di non avere mai assistito alla proiezione

di un film in cui vi sono delle sparatorie ovvero letto in tutti gli anni della sua vita la cronaca nera o giudiziaria e avere sentito parlare di lesioni cagionate da un proiettile; non poco rileva, poi, che sia moglie di un militare di carriera e madre di un giovane che ha frequentato l'accademia militare per tre anni.

c) la durata e la ripetizione dell'azione:

il comportamento volutamente omissivo di tutti gli imputati commesso anche mediante qualche condotta attiva quale il mentire sulla natura della ferita si ripete in più occasioni in un arco di tempo che si protrae per circa un'ora e dieci minuti che non appaiono irrilevanti anche se il decesso di Marco Vannini si verifica a distanza di tre/quattro ore dal fatto, perché l'aver taciuto delle reali condizioni di salute del giovane e della natura della ferita ha impedito agli operatori del 118 di attivare un c.d. "codice rosso" che avrebbe visto ben altra natura e tipo di interventi che avrebbero (con elevato, alto grado di probabilità) consentito di salvare la vita di Marco Vannini.

d) il comportamento successivo al fatto:

le condotte omissive che determinano il nesso di causalità con l'evento morte iniziano subito dopo l'esplosione del colpo di arma da fuoco, proseguono anche con condotte attive per la durata come si è detto di circa un'ora e cinquanta minuti; da parte di Antonio Ciontoli prosegue anche con il medico del pronto soccorso, invitato a far passare sotto silenzio quanto realmente accaduto; continua anche dopo il decesso di Marco Vannini, con la concertazione tra gli imputati sul come aggiustare le loro dichiarazioni da rendere al P.M. e nel tacere il reale svolgimento dei fatti al fine di avvalorare la tesi dell'evento fortuito o al massimo dell'omicidio colposo ammannito da Antonio Ciontoli al P.M.

e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali:



il fine della condotta del Ciontoli, cui aderiscono volontariamente i suoi familiari, con riferimento al ritardo nel prestare i necessari soccorsi al Vannini, non può prescindere riguardo alla professione dallo stesso esercitata e cioè di appartenente quale sottufficiale alla Marina Militare distaccato al R.U.D. e non è un caso che egli si preoccupi delle eventuali reazioni all'accaduto nel suo ambiente considerandosi "spacciato" mentre la moglie appare più preoccupata delle conseguenze economiche negative più che per la morte di Marco Vannini.

Non è vero che l'eventuale sopravvivenza del Vannini avrebbe costituito un elemento positivo per l'imputato e di contro che la morte avrebbe invece costituito un elemento negativo e ciò perché nessuno, a parte i componenti la famiglia Ciontoli, poteva e può riferire come effettivamente si siano svolti i fatti quella notte e l'unico a potere confermare o smentire le loro dichiarazioni sarebbe stato proprio Marco Vannini e, in assenza delle dichiarazioni di questi, il Ciontoli sperava di poter accreditare la tesi dell'omicidio colposo, cosa che in effetti si è verificata, sminuendo sempre più la propria responsabilità, (cfr. versioni rese fino all'interrogatorio al P.M. circa il fatto che la pistola gli era sfuggita di mano ed era partito un colpo) subendo una pena limitata nel suo ammontare e tale da non comportare (soprattutto per la sussistenza della colpa) alcuna interdizione in perpetuo dai pubblici uffici cui necessariamente corrisponde nell'amministrazione militare la degradazione e la destituzione, ovvero la perdita del posto di lavoro; l'unico in grado di porre in crisi la costruzione di un omicidio per colpa era il solo Marco Vannini ed ecco perché il suo decesso, in termini di mera convenienza personale, era da preferire alla sua sopravvivenza. Ed in effetti, tale risultato il Ciontoli sembrava avere raggiunto a seguito della sentenza di secondo grado, annullata dalla Suprema Corte, laddove il reato di omicidio doloso era stato derubricato in quello di omicidio colposo ed erano state revocate le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, non applicabili nell'ipotesi di affermazione di responsabilità a titolo di colpa. A parte



la considerazione sulla diversità di conseguenze personali in caso di responsabilità per dolo e responsabilità per colpa, come, in ogni caso, il Ciontoli pensava di poter nascondere il ferimento colposo? Prima evitando i soccorsi, poi eludendo le domande dei soccorritori, terzo tentando di convincere il medico del P.S. al silenzio, infine, ma non meno grave, accettando la morte del Vannini che lo avrebbe lasciato padrone della scena del crimine e delle spiegazioni fornite d'accordo con i suoi familiari, unici testimoni. Non dimentichiamo che il Ciontoli perfino nell'interrogatorio reso al P.M. tenta la strada dello scivolamento involontario dell'arma con conseguente esplosione del colpo. Era convinto di riuscire a sanare tutte le possibili contraddizioni perfettamente consapevole che rispondere a titolo di colpa non sarebbe stato poi così grave una volta che comunque ormai il fatto era successo e risaputo da troppe persone.

f) la probabilità di verifica dell'evento:

è evidente che nel caso di una ferita di arma da fuoco di calibro non indifferente, le condizioni di salute del ferito che addirittura viene scambiato per un diversamente abile dall'operatrice del 118 a causa del modo di lamentarsi e che permette a Viola Giorgini e Martina Ciontoli di ritenere che la pallottola doveva avere leso qualche organo connesso alla capacità di intendere e volere di Marco per cui, addirittura, secondo la Giorgini era meglio che fosse finita in tal modo, l'assenza di un foro d'uscita del proiettile, la mancanza di tempestivi soccorsi e la non adeguatezza degli stessi cagionata dal comportamento degli imputati, non potevano non lasciar presagire il probabile esito infausto dell'evento. D'altronde si verte in tema di dolo eventuale per cui il soggetto agente si configura la possibilità del verificarsi di un evento diverso e più grave, accettandolo perché se l'evento fosse stato invece voluto saremmo in presenza di un dolo diretto o intenzionale.

g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica:



si è già compiutamente osservato trattando l'indice sub e) che le conseguenze in caso di verifica dell'evento sarebbero state eguali per l'autore sia in caso di sopravvivenza che in caso di morte del Vannini, trattandosi, comunque, in assenza di altri elementi che depongano per il contrario, di un colpo di arma da fuoco esplosa per colpa. L'intento principale dell'autore, e cioè dell'Antonio Ciontoli era quello di far passare sotto silenzio l'accaduto ma, nell'ipotesi in cui, pur con la collaborazione dei suoi familiari, ciò non si sarebbe potuto verificare stante anche il numero delle persone coinvolte, ivi compresa la Giorgini, è evidente come il decesso del Vannini sarebbe stato più facilmente rappresentabile come un evento non voluto e cagionato da colpa stante le concordi dichiarazioni in tal senso di tutti i protagonisti della vicenda meno proprio Marco Vannini che avrebbe potuto non solo spiegare come si erano svolti i fatti e chi fosse presente ma soprattutto perché nonostante abbia urlato per il dolore per oltre un'ora e dieci minuti nessuno si era preoccupato né di aiutarlo efficacemente né di avvertire i suoi genitori che non ebbero nemmeno la possibilità di rendergli l'ultimo saluto da vivo. Inoltre, ad ogni comportamento omissivo tenuto dai detti protagonisti aumentavano le reali possibilità che i soccorsi effettivamente utili si rivelassero improduttivi di effetti positivi.

h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua della concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento:

Siamo così giunti alla applicazione al caso concreto della c.d. formula di Frank, considerata di chiusura, criticata dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento nella sua applicazione in concreto da parte della Corte di Assise di Appello.

Secondo la detta Corte, infatti, la premessa è che quello che Antonio Ciontoli volle evitare fu che si accertasse che aveva sparato, pervenendo alla conclusione



che in tal caso non avrebbe potuto volere l'evento (morte) che inevitabilmente avrebbe comportato la rivelazione proprio di ciò che voleva occultare.

Secondo la Cassazione, però, il giudice di merito di secondo grado aveva insistito nel trascurare che la morte non avrebbe rivelato nulla di più di quanto lo stesso fatto dell'avvenuto ferimento stava a significare e cioè che Marco Vannini era stato colpito da un colpo d'arma da fuoco esploso dalla pistola di proprietà di Antonio Ciontoli.

Appare, quindi, non essere logicamente supportato l'assunto secondo cui se il Ciontoli avesse avuto certezza della verifica dell'evento si sarebbe certamente astenuto dalla condotta illecita, essendovi secondo la Corte di Appello una relazione di sostanziale incompatibilità tra il fine di evitare conseguenze pregiudizievoli in ambito lavorativo e la morte di Marco Vannini, perché è vero che anche nell'ipotesi in cui la verifica dell'evento collaterale rappresenti il fallimento del piano non può escludersi che l'agente abbia effettuato una opzione consapevole accettando in ogni caso la verifica dell'evento.

Dal compendio di quanto sin qui evidenziato in fatto e in diritto ne deriva la certa responsabilità di Antonio Ciontoli per il reato di omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale in danno di Marco Vannini così come contestato nell'originaria imputazione, ferma restando l'entità della pena inflitta e cioè anni quattordici di reclusione, essendo il primo giudice partito da una pena base di anni ventuno, in considerazione dell'esistenza del dolo eventuale, diminuita di un terzo per effetto delle concesse attenuanti generiche di cui all'art.62bis c.p., dovendosi in tal senso confermare la sentenza di primo grado impugnata anche in punto di pene accessorie e di condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.



In riforma della stessa, invece, deve essere affermata la responsabilità degli imputati Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo per concorso nel reato di omicidio volontario, sotto il profilo del dolo eventuale così come configurato dalla disciplina dell'art.116 c.p. e richiesto dal P.G. in via subordinata, sotto il profilo del c.d. concorso anomalo.

Con il termine **concorso anomalo**, si indica la peculiare fattispecie contemplata e disciplinata dall'art. **116 c.p.** (così come reinterpreta a seguito della lettura costituzionalmente orientata della norma operata dalla Consulta con la sentenza n. 42 del 13 maggio 1965) a mente del quale: "*qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave*".

L'art. 116 c.p., descrive e disciplina con la punibilità del correo nolente a titolo, per l'appunto, di concorso doloso anomalo, un caso molto frequente nella pratica e, cioè, quello che taluno dei correi commetta un **fatto di reato distinto** rispetto a quello originariamente programmato e che tale distinto fatto di reato sia, in ogni caso, sotto il **profilo della causalità, riconducibile** anche al contributo offerto da altro concorrente che non abbia, tuttavia, la volontà di realizzare il fatto di reato commesso autonomamente dal correo (si pensi al caso in cui, programmato il furto nell'appartamento, uno dei correi si renda responsabile anche del reato di violenza sessuale nei confronti della giovane donna trovata all'interno dell'appartamento).

La responsabilità del correo nolente, sulla base dell'art. 116 c.p., è affermata sulla sola scorta del nesso di causalità, sicchè, nell'esempio precedente, sarebbe sufficiente ad inferirne la responsabilità dolosa per il delitto di violenza sessuale l'averne, ad esempio, assunto il ruolo di "palo" dinanzi all'abitazione.

La sentenza n. 42 del 13 maggio 1965 della Corte Costituzionale ha, tuttavia,



avuto, al riguardo, modo di precisare che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 116 c.p., rispettosa del principio della responsabilità personale colpevole quale desumibile dall'art. 27 Cost, impone di ravvisare la responsabilità del concorrente ex art. 116 c.p. per il diverso fatto di reato commesso dal correo solo qualora tale **diverso fatto** possa essere considerato uno **sviluppo logicamente prevedibile** del reato oggetto del programma criminoso.

Per effetto dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 116 c.p. fornita dalla Corte Costituzionale, la responsabilità del concorrente per il fatto doloso del correo è di natura **sostanzialmente colposa** in quanto postula:

- a) la **mancaza di volontà** relativa al **reato diverso**;
- b) la **prevedibilità** della commissione del **reato diverso** e, quindi, la violazione della norma cautelare insita nell'affidarsi ad una condotta, di per sé non controllabile, come quella degli altri correi.

In tale prospettiva, nella fattispecie di cui all'art. 116 c.p., è stata ravvisata la sussistenza di un **concorso anomalo** in quanto il correo risponde a **titolo di dolo** di un **fatto** al medesimo imputabile a **titolo di colpa**.

Deve, peraltro, soggiungersi che, con riferimento al reato diverso, ai fini dell'applicazione dell'art. 116 c.p. e dell'eventuale diminuzione di pena per il correo nolente, non deve **neppure essere accettato il rischio** della verificaione in quanto, in tale caso, il concorrente ne risponderà ex **art. 110 c.p.** a titolo di dolo eventuale.

Con riferimento al requisito della prevedibilità del fatto di reato ulteriore, deve sottolinearsi che sussistono due orientamenti diversi.

Secondo una prima tesi, la prevedibilità deve sussistere **solo in astratto**, nel senso che, ai fini della configurabilità della responsabilità del concorrente nolente, è necessario che tra le due fattispecie astratte di reato come contemplate dalle norme penali di parte speciale, sussista una astratta compatibilità nel senso che l'una possa astrattamente costituire lo sviluppo dell'altra.

Secondo altra tesi, invece, la punibilità del correo nolente, in caso di concorso anomalo, presuppone la **prevedibilità in concreto del reato diverso**, nella specifica situazione in cui viene realizzato il fatto di reato diverso, poste le qualità personali del correo materialmente responsabile e quelle della vittima nonché le peculiari caratteristiche del luogo e del tempo.

Il reato diverso (con nomen iuris diverso) può essere **più o meno grave**; nel caso di concorso anomalo nel reato più grave, al correo nolente potrà essere applicata una **diminuzione di pena**.

Con riferimento al concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p., deve sottolinearsi come esso costituisca una particolare ipotesi di **aberratio delicti**, nel senso che il correo nolente viene chiamato a rispondere, a titolo di dolo, di reato diverso da quello voluto; mentre, però, con riferimento all'aberratio delicti, il delitto diverso viene commesso per errore nell'uso dei mezzi d'esecuzione del reato (o per altra causa), nella fattispecie del concorso anomalo il reato diverso è effettivamente voluto dall'autore materiale e la responsabilità a titolo di dolo nei riguardi del correo nolente si giustifica, rispetto a quella colposa prevista nella fattispecie di cui all'art. 83 c.p., per la maggiore pericolosità che presenta la forma di commissione plurisoggettiva del reato. Inoltre, **ove il diverso reato sia commesso per errore**, s'applicherà alla fattispecie concorsuale, il disposto di cui all'**art. 83 c.p. a tutti i concorrenti** che risponderanno dunque, a **titolo di colpa**, del diverso reato commesso se tale titolo di responsabilità sia previsto dalla norma che contempla il reato erroneamente commesso.

Orbene, sebbene tutti i familiari si siano potuti rendere conto della gravità della ferita inferta a Marco Vannini e delle sue sempre più gravi condizioni di salute, la figura autoritaria di Antonio Ciontoli, il suo carisma e le continue rassicurazioni rivolte ai propri familiari unitamente alla diversità di età ed esperienze della moglie e dei due figli rispetto a quelle del marito e padre, militare di carriera e addetto ai servizi di sicurezza del servizio segreto, il diverso ruolo svolto dai singoli familiari compartecipanti non consentono di

ravvisare senza dubbio alcuno l'elemento del dolo anche eventuale con riferimento all'evento morte del Vannini, che Ciontoli Antonio si è certamente rappresentato accettandolo, essendo, invece, assolutamente certa, alla luce di tutti gli elementi raffigurati a loro carico, una accettazione da parte di detti familiari di un evento meno grave e diverso da quello ravvisato ed accettato da Ciontoli Antonio, cioè quello delle lesioni anche gravi in danno del Vannini.

Ed invero, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 48330 del 26/11/2015) essendo soggetta la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44579 del 11/09/2018).

Una sicura riprova che l'evento morte non fosse stato ipotizzato, e quindi, accettato dai familiari di Antonio Ciontoli come conseguenza della grave lesione subita da Marco Vannini è contenuta proprio nelle famose intercettazioni ambientali del 18 maggio 2015 laddove sia Martina che Federico affermano che nessuno di essi avrebbe mai potuto prevedere che Marco sarebbe morto pur evidenziando la situazione grave in cui versava il giovane a causa della ferita e nulla riferendo circa i motivi di non avere proceduto alla richiesta di un intervento sollecito e mirato dei soccorsi.



In tal senso, quindi, la sentenza di primo grado deve essere riformata con la affermazione di responsabilità ai sensi degli artt.110 e 116 c.p. di Pezzillo Maria, Federico e Martina Ciontoli per l'omicidio di Marco Vannini.

Per quanto attiene la pena la Corte ritiene rispondente a ragioni di equità non discostarsi da quella richiesta dal P.G. di udienza, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche di cui all'art.62bis c.p., e cioè anni nove e mesi quattro di reclusione.

E' vero che il mutamento del titolo di reato a fronte del quale le cennate attenuanti vennero concesse consentirebbe di procedere ad una loro valutazione ex novo, ma non può essere valutato un trattamento sanzionatorio più punitivo ai tre imputati a fronte di quello inflitto a Antonio Ciontoli chiamato a rispondere di condotte più gravi e persistenti.

Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo devono essere dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena.

Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo devono essere condannati in solido anche con Antonio Ciontoli al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite nella misura stabilita dalla sentenza impugnata anche con riferimento alla provvisoria assegnata.

Antonio Ciontoli, Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo devono, inoltre, essere condannati ciascuno al pagamento delle spese del presente giudizio e, in solido tra loro, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nel presente procedimento che si liquidano in complessivi euro in favore di: Marina Conte e Roberto Carlini in complessivi euro 12.000,00; Valerio Vannini, Gina Fausti e Alessandro Carlini in ragione di euro 7.956,00 ciascuno; in favore di Anna Conte in ragione di euro 3.950,00, oltre spese generali, IVA e CA, mentre Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo devono altresì



essere condannati in solido tra loro e con Antonio Ciontoli anche alla rifusione delle spese sostenute nel primo grado del giudizio dalle stesse parti civili che si liquidano come nella sentenza impugnata.

Visto l'art.544 c.p.p., in considerazione della difficoltà dello studio del materiale probatorio e della complessità e gravità dei fatti, si ritiene necessario indicare in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

La Corte

Visti gli artt. 627, 605 e 592 c.p.p.,
decidendo a seguito di annullamento con rinvio della sentenza pronunciata il 29.1.2019 dalla Corte di Assise di Appello di Roma, Sezione I[^], deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7.2.2020 e in riforma parziale della sentenza emessa dalla I Sezione della Corte di Assise di Roma in data 18 aprile 2018, appellata da Antonio Ciontoli, Federico Ciontoli, Martina Ciontoli, Pezzillo Maria e dal P.M., dichiara Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Pezzillo Maria colpevoli, in concorso ai sensi dell'art.116 c.p, del reato di cui al capo a) della rubrica e, per l'effetto, concesse ai predetti imputati le attenuanti generiche di cui all'art.62bis c.p., li condanna alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre, al pagamento delle spese del presente giudizio.

Dichiara Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Pezzillo Maria interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese del presente grado del giudizio e in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute dalle parti civili costituite liquidate in favore di: Marina Conte e e Roberto Carlini in complessivi euro 12.000,00; Valerio Vannini, Gina Fausti e Alessandro Carlini in ragione di euro 7.956,00 ciascuno; Anna Conte in ragione

di euro 3.950,00, oltre, per ciascuno, le spese forfettarie in ragione del 15% ,
IVA e CA, se dovute.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Visto l'art.544 c.p.p., indica in giorni 60 il termine per il deposito della
motivazione.

Roma, 30 settembre 2020

[Handwritten signature] 2020

Il Presidente *[Handwritten signature]*

Depositato in Cancelleria



Oggi, 29-10-2020
IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(del R. Tribunale)